

**PARERI DELLA SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI DEL CONSIGLIO DI STATO - dall'11 marzo 2022 al 7 luglio 2022 (data deposito)**

*a cura della Dott.ssa Virginia Campigli*

<b>Data adunanza</b>	<b>Affare n.</b>	<b>Data deposito</b>	<b>Numero progressivo</b>	<b>Schema di</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Tipologia prev. rilievi</b>	<b>Rilievi attinenti al sistema delle fonti e al drafting</b>	<b>Esito</b>
08.03.2022	719/2021	14.03.2022	590/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate - Articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.	Un solo rilievo formale	La Sezione si limita a osservare che il testo trasmesso recepisce correttamente i suggerimenti di carattere redazionale e larga parte delle osservazioni espresse con il precedente parere interlocutorio n. 1348/2021.	Favorevole
08.03.2022	223/2022	22.03.2022	638/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto attuativo dell'articolo 214-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Determinazione delle condizioni per l'esercizio	Formali e sostanziali	Precisato che lo scopo del decreto in esame è quello di promuovere la transizione verso un'economia circolare, in linea con la politica comunitaria relativa al "Piano d'azione dell'UE per l'economia circolare", nonché di raggiungere gli obiettivi in tema di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio posti dall'art. 181 del TUA, la Sezione evidenzia come il provvedimento costituisca un tassello di rilievo nel quadro della semplificazione delle procedure volte ad accelerare processi virtuosi di recupero e riutilizzo dei rifiuti, in una logica di	Sospeso (interlocutorio)

					<p>delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata".</p>	<p>economia circolare, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica - C1. Economia circolare e agricoltura sostenibile).</p> <p>Di conseguenza, la Sezione - come già rilevato in precedenti pareri (21 dicembre 2021, n. 107, sulla piattaforma per la notificazione degli atti della p.a.; 21 settembre 2021, n. 1583, sui valori limite di emissioni; 17 dicembre 2021, n. 1883 sullo "Sportello unico doganale e dei controlli"; 11 giugno 2021, n. 1036, sul recupero dei siti inquinati) - ritiene di dover prestare particolare attenzione, in chiave di sostegno e di collaborazione al Governo nel perseguimento degli obiettivi del Piano, agli aspetti di effettività dei meccanismi di semplificazione via via introdotti, con una cura specifica per i profili di reale efficacia delle nuove disposizioni e di adeguatezza rispetto al fine, perseguito dal legislatore e dall'esecutivo, di semplificazione e di accelerazione dei processi realizzativi e attuativi degli interventi previsti dal Piano.</p> <p>Tanto premesso, si esclude che lo schema di decreto in esame possa essere licenziato con un parere definitivo, residuando incertezze interpretative sia sulla natura giuridica, sia sulla configurazione operativa del procedimento di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti.</p> <p>In particolare, la Sezione nota che, dopo la riforma del procedimento introdotta dall'art. 35, c. 1, lett. h), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con mod. dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, la soluzione disegnata nello schema di regolamento risulta ambigua, presentandosi come un'ibridazione, non ancora adeguatamente risolta, tra l'originaria impostazione, propria del testo dell'art. 214-ter come introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, imperniata sul modello del controllo <i>ex post</i> (tipico della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di inizio attività) e l'impostazione sortita dalla riforma del 2021, più orientata nella direzione di un controllo <i>ex ante</i> tramite un tradizionale provvedimento autorizzativo.</p> <p>Mentre, infatti, il testo originario dell'art. 214-ter, come introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, prevedeva espressamente una "SCIA", la modifica apportata al testo normativo dall'art. 35 del d.l. n. 77/2021 sembra tornare implicitamente (non senza ambiguità lessicali) al modello tradizionale del controllo autorizzativo <i>ex ante</i>.</p> <p>A questa criticità della norma si accompagna - a parere della Sezione - una disarmonia sistematica, all'interno del provvedimento legislativo, della procedura speciale di cui all'art. 214-ter in questione rispetto alle norme generali sulle "Procedure semplificate" contenute nel Capo V del Titolo I della Parte IV del Codice dell'ambiente. A fronte di tale duplice disarmonia lo schema di regolamento in esame, all'art. 4, propone uno schema procedimentale che ibrida i due modelli, quello del 2020, della segnalazione di inizio di attività, con quello del 2021, che sembra richiedere invece una forma di controllo autorizzatorio preventivo.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>In ogni caso, rileva la Sezione, la scelta tra i due modelli e la conseguente operazione di ricalibratura e riformulazione del testo regolamentare non possono che essere demandate all'Amministrazione competente, nell'ambito delle linee interpretative tracciate dalla Sezione stessa nello svolgimento della sua funzione consultiva.</p> <p>Da qui la necessità di una pronuncia interlocutoria finalizzata a consentire al Ministero proponente di risolvere le problematiche del testo normativo.</p> <p>Al fine di consentire un ulteriore miglioramento del testo, la Sezione suggerisce all'Amministrazione proponente di valutare la possibilità di dare una specifica e più rilevante evidenza, nella fase istruttoria, al dialogo collaborativo con gli operatori privati coinvolti nell'attività disciplinata dal regolamento, rafforzando il ruolo del responsabile del procedimento (di cui all'art. 6, l. n. 241/1990), anche ipotizzando una sorta di "preistruttoria" partecipata, con un accentuato rilievo del possibile "soccorso istruttoria" in favore del soggetto che presenta la domanda; una "preistruttoria" nel corso della quale il soggetto pubblico procedente possa e debba coadiuvare il privato istante, chiarendone i dubbi e orientandone l'attività preparatoria e così favorendo un esito positivo del procedimento, nell'interesse generale di una promozione di queste attività strategiche per un effettivo avvio dell'economia circolare.</p> <p>Infine, la Sezione, per accelerare comunque i tempi di adozione del regolamento, ritiene utile anticipare osservazioni puntuali sul testo, svolgendo già nell'ambito del parere interlocutorio una serie di rilievi di carattere formale.</p>		
19.04.2022	480/2022	20.04.2022	745/2022	Regolamento interministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1009, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.	Sostanziali	<p>La Sezione rileva in primo luogo che una risalente norma primaria (l'art. 1, c. 260, primo periodo, l. 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge di bilancio 2007) già prevedeva l'adozione di un regolamento per le medesime finalità perseguite dal testo in esame, ma da approvare con differente procedura (un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia) rispetto a quanto prescritto poi dalla legge di bilancio 2021. L'Autorità garante ricorda altresì che lo schema di tale regolamento le era stato sottoposto, che il parere era stato espresso e che il testo ora in esame riprende quasi integralmente quello schema.</p> <p>Tanto premesso, riguardo al sistema delle fonti la Sezione osserva che la predetta norma primaria del 2006 è da ritenere abrogata per incompatibilità con la sopravvenuta disciplina del 2021 (articolo 15 delle Preleggi). Tuttavia, la Sezione suggerisce, per chiarezza del quadro normativo, che il Governo, cogliendo l'occasione di un intervento di "manutenzione normativa", promuova anche la formale abrogazione della disposizione suddetta.</p> <p>Sul piano del <i>drafting</i> normativo, si segnala l'opportunità di richiamare, nel preambolo, le disposizioni del Codice civile rilevanti nella materia <i>de qua</i>.</p>	Favorevole con osservazioni

12.04.2022	429/2022	22.04.2022	750/2022	Regolamento interministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'interno recante "Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139 concernente l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria".	Formali e sostanziali	La Sezione osserva favorevolmente che le relazioni che accompagnano lo schema di regolamento sottoposto al parere illustrano compiutamente il quadro normativo di riferimento; dall'analisi dello schema emerge che il regolamento si pone nei limiti della norma primaria. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, dal regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sotto il profilo della tecnica redazionale, la Sezione riflette sul rilievo del concerto ai fini della sottoscrizione da parte del solo Ministero proponente, ovvero anche dei Ministeri concertanti, ritenendo che, nel caso di specie, sia sufficiente recare in calce soltanto la firma del Ministro proponente; di conseguenza, le firme del Ministro della difesa e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, poste nello schema dopo quella del Ministro dell'interno, devono essere cassate.	Favorevole
12.04.2022	444/2022	22.04.2022	751/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del Codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi.	Formali e sostanziali	La Sezione rimanda, per quanto riguarda gli aspetti di <i>drafting</i> e la tecnica redazionale, alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 10888, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001, segnalando la necessità che, nella citazione degli articoli di legge o di regolamento e degli annessi commi, sia inserita la virgola dopo il numero dell'articolo, prima del comma e dopo il comma.  Sempre su un piano generale, si osserva nel parere che il procedimento disciplinato nello schema in esame svolge anche una funzione deflattiva del contenzioso, ponendosi come un rimedio alternativo alla tutela in sede giurisdizionale, alla stregua della a.d.r., già prevista in altri ambiti dell'ordinamento per la risoluzione di controversie in via convenzionale, con diverse e più snelle modalità rispetto a quelle previste per quella dinanzi all'autorità giudiziaria. In questa prospettiva, la Sezione rileva che la relazione AIR non sviluppa adeguatamente tale profilo, limitandosi a porre in evidenza la necessità dell'intervento regolatorio in ragione delle disposizioni eurounitarie, alle quali si deve uniformare. Tra gli obiettivi dichiarati non si rinviene infatti alcun riferimento alla necessità di approntare uno strumento di agevole utilizzo e con costi più contenuti rispetto al rimedio giudiziale. Al riguardo, la Sezione ritiene di richiamare l'attenzione del Ministero proponente, invitandolo a una riflessione sul punto, anche tenuto conto degli obiettivi di carattere generale e complessivo che l'Italia, al fine di individuare un contesto più attrattivo per gli investitori e operatori stranieri, si prefigge con il PNRR, all'interno del quale si ascrive anche il miglioramento d'insieme del servizio Giustizia e l'individuazione di strumenti, alternativi o concorrenti, all'azione giudiziaria, sicuramente più onerosa sia per i privati interessati, sia per la stessa amministrazione.	Favorevole con osservazioni
19.04.2022	1651/2021	27.04.2022	761/2022	Regolamento Presidenza	Schema di decreto del Presidente del	Sostanziali	La Sezione auspica che possa perseguirsi l'obiettivo della omogeneità e proporzionalità dei compensi e che in sede di monitoraggio	Favorevole con osservazioni

				Consiglio dei Ministri	Consiglio dei Ministri in materia di determinazione dei compensi agli organi di amministrazione e controllo degli enti ed organismi pubblici - art. 1, comma 596, l. n. 160/2019.		sull'attuazione dei nuovi criteri si ponga particolare attenzione alla congruità ed efficacia degli indicatori. Per ciò che concerne gli effetti sulla quantificazione dei compensi derivanti dai nuovi criteri, appare condivisibile che non si sia proceduto attraverso l'elencazione degli enti da inserire nelle diverse classi dimensionali con conseguente irrigidimento del sistema. La Sezione segnala però criticamente che sarebbe stato opportuno fornire maggiori indicazioni sulle previsioni derivanti dalla simulazione effettuata su un campione significativo di enti e organismi, anche al fine di consentire, in sede di monitoraggio, verifiche puntuali. Nel merito, si evidenzia che le determinazioni relative alla riduzione delle spese di funzionamento non sono riducibili agli aspetti di coerenza e correttezza interna dei bilanci, ma investono scelte sull'allocazione delle risorse sulle quali sarebbe preferibile l'approvazione delle amministrazioni vigilanti.	
26.04.2022	484/2022	27.04.2022	762/2022	Regolamento interministeriale	Schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica del d.m. 20 luglio 1989, n. 298 recante il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.	Sostanziali; un rilievo formale	La Sezione rileva che la modifica regolamentare in esame presenta contenuti eminentemente tecnici, all'esito di un'istruttoria completa e adeguata; pertanto, restano riservate all'ambito proprio delle scelte tecnico-discrezionali e di merito delle competenti Amministrazioni le valutazioni di convenienza e di opportunità in ordine alle soluzioni prescelte. Si osserva che la relazione illustrativa giustifica l'intervento normativo facendo un generico riferimento a un contenzioso che si sarebbe venuto a sviluppare sulla determinazione del valore dei capi avicoli abbattuti, al fine della determinazione delle dovute indennità. Epperò, a parere della Sezione, pur nella doverosa considerazione di tali ragionevoli esigenze, il testo sottoposto all'esame non sembra costituire un esempio di semplificazione e di proporzionalità nel ricorso allo strumento normativo, ponendosi al limite dell'ammissibilità della scelta per la fonte regolamentare in luogo di altri strumenti, quali l'introduzione di mere regole tecniche mediante atti generali privi di rango normativo, senza dover pervenire a un così complesso atto di normazione secondaria. Gli allegati "tecnici", in particolare, appaiono sovradimensionati rispetto all'entità e consistenza effettive dei temi trattati, oltre che oggettivamente macchinosi e complicati. La Sezione ritiene dunque di non potersi esimere dal doveroso rilievo – pur non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento – della non rispondenza del testo in esame ai principi della <i>better regulation</i> in più sedi e occasioni richiamati e ribaditi al fine di perseguire l'obiettivo di una deflazione dei carichi normativi per evitare il fenomeno della ipertrofia regolatoria.	Favorevole con osservazioni
12.04.2022 e 26.04.2022	434/2022	02.05.2022	799/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante <i>"Regolamento concernente la costituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui</i>	Formali e sostanziali	La Sezione pone in rilievo gli interrogativi che, sul piano del sistema delle fonti, si aprono riguardo alla scelta – non desueta nell'esperienza del nostro ordinamento, ma certo non pacifica – di assegnare ad atti, non propriamente normativi, come sono le ordinanze ministeriali, la disciplina di profili normativi anche significativi. La questione investe, innanzitutto, il rapporto fra norme primarie e norme secondarie, inducendo nel caso di specie a interrogarsi in merito alla conformità	Sospeso (interlocutorio)

					<p><i>all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo".</i></p>	<p>dello schema di regolamento alla disposizione di legge che, con riferimento ai bienni 2022/2023 e 2023/2024, altro stabilisce. In subordine, si tratta di valutare l'operatività temporale immaginata per il provvedimento in esame, e in relazione alla quale nulla specifica il testo dello stesso, nonché i termini della sua entrata in vigore, allo stato fissata, ex art. 14, al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p> <p>La lettura del dato testuale delle norme primarie di riferimento mostra, infatti, che il legislatore richiede – con comando giuridico imperativo – che, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, le procedure di istituzione delle graduatorie e le procedure di conferimento delle relative supplenze “sono disciplinate, in prima applicazione e, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, [...] con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione”. Il ricorso al potere di ordinanza non è pertanto costruito dal legislatore del 2020-2022 come una facoltà, ma è imposto come una necessità. In altre parole, la deroga alla fonte regolamentare e la scelta per lo strumento straordinario dell'ordinanza ministeriale è operante fino al 2024, di talché si profila l'evenienza che lo schema di regolamento <i>de quo</i> possa entrare in vigore solo dopo tale termine.</p> <p>Vi è allora da domandarsi se vi sia un'utilità attuale e concreta per l'adozione di tale regolamento nel corrente anno 2022, tenuto conto della estrema mutevolezza del quadro fattuale e giuridico di riferimento e della notevole mole di contenzioso spesso evocata da tali discipline; circostanze, queste, che forse suggerirebbero di attendere la stabilizzazione del contesto per un successivo, più razionale, ritorno alla fonte regolamentare ordinaria.</p> <p>Stante la valenza pregiudiziale di siffatte questioni, per le quali si attendono indicazioni e chiarimenti da parte del Ministero, la Sezione ritiene che lo schema di regolamento esaminato non possa ancora essere licenziato con un parere definitivo.</p> <p>Nondimeno, in un'ottica collaborativa e in chiave propositiva, anche al fine di favorire la definizione del quadro normativo, vengono formulate, già in sede di espressione del parere interlocutorio, talune considerazioni generali e, a seguire, talune osservazioni puntuali sul testo.</p> <p>Quanto al grado di dettaglio che caratterizza molte disposizioni, di portata essenzialmente procedurale, la Sezione osserva che le stesse meriterebbero di essere collocate in provvedimenti, essi sì, maggiormente “<i>snelli</i>” quanto a procedimento di adozione ed emanazione.</p> <p>In definitiva, lo schema di regolamento in esame sembrerebbe operare una non corretta “distribuzione” delle discipline da esso trattate, rinviando a decreti ministeriali non regolamentari disposizioni che parrebbero di natura e contenuto propriamente normativi e “trattenendo”, invece, includendole nel proprio articolato, disposizioni che parrebbero di natura e contenuto solo tecnico. Sul punto, la Sezione raccomanda la massima attenzione dell'Amministrazione in</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

							sede di eventuali modifiche da apportare allo schema di decreto all'esito della propria pronuncia interlocutoria.	
26.04.2022	559/2022	02.05.2022	801/2022	Regolamento interministeriale	Regolamento del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi (dsga).	Formali e sostanziali	<p>Sul piano del sistema delle fonti, la Sezione osserva che la norma primaria si limita a disporre l'adozione di un decreto senza prevedere che abbia natura regolamentare. Venendo in rilievo, nel caso di specie, un provvedimento volto a disciplinare il contenuto di bandi di concorso in conformità a previgenti disposizioni di legge, la Sezione segnala che l'adozione di un decreto di natura non regolamentare sarebbe apparsa giustificata.</p> <p>Peraltro, la Sezione censura il fatto che il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere adottato, secondo le indicazioni legislative, entro l'8 gennaio 2021 ed è stato invece trasmesso alla Sezione stessa per l'espressione del parere solo il 13 aprile 2021, nonostante l'urgenza dello stesso (desumibile, oltre che dal tenore della norma primaria e dal fatto che la stessa fosse stata adottata con decreto-legge, anche dall'AIR, ove si ricorda, peraltro, come gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche tentino di sopperire alle carenze di personale con il conferimento di incarichi annuali ai sensi del contratto collettivo nazionale).</p> <p>Si evidenzia che, nel caso in esame (non isolato in materia di istruzione), l'inerzia o i ritardi dell'amministrazione nello svolgimento dei pubblici concorsi determinano la moltiplicazione di incarichi a tempo determinato e la creazione di fenomeni di precariato che inevitabilmente sfociano in richieste di stabilizzazione. Ciò a detrimento dei principi di buon andamento e di efficienza nonché della regola del pubblico concorso che deve presiedere all'accesso nelle pubbliche amministrazioni. Si osserva inoltre come l'amministrazione abbia ritenuto di non avvalersi della facoltà - prevista dalla direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le "linee guida sulle procedure concorsuali" - di procedere a una preselezione, nonostante si preveda la presentazione di un numero di candidati alla prova scritta ben superiore a quello del precedente concorso. La rinuncia a prevedere una prova preselettiva appare giustificata, comunque, dal carattere della prova scritta (consistente in una serie di quesiti a risposta multipla), giacché prevedere una prova preselettiva, alla quale far seguire una prova scritta, avrebbe verosimilmente comportato una maggiore durata delle procedure concorsuali.</p> <p>La Sezione censura, inoltre, la previsione che dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale disposizione contrasta con l'art. 15 delle preleggi che prevede, in via generale, che leggi e regolamenti divengano obbligatori trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione e va quindi soppressa.</p>	Favorevole con osservazioni
12.04.2022	354/2022	03.05.2022	802/2022	Linee guida ANAC	Schema di linee guida recanti "Indicazioni in materia di affidamenti	Sostanziali	La Sezione segnala che, nel sistema delle fonti, lo schema di linee guida sottoposto al parere trae occasione dalle modifiche al Codice dei contratti pubblici, introdotte dal d.l. n. 76/2020, convertito nella legge	Sospeso (interlocutorio)

					di servizi sociali".	<p>n. 120/2020, con le quali il legislatore ha inteso coordinare quest'ultimo e il Codice del terzo settore, nel senso della riduzione dell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016.</p> <p>Sul tema, è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, con la quale la Consulta ha delineato la natura della relazione tra ente pubblico e terzo settore, sottolineandone la differenza rispetto alle relazioni basate sullo scambio di mercato. A parere del giudice delle leggi, infatti, si instaura tra tali soggetti "un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la 'co-programmazione', la 'co-progettazione' e il 'partenariato' (che può condurre anche a forme di 'accreditamento') si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico", che "non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico".</p> <p>Come rilevato dalla Sezione, la suddetta sentenza n. 131 del 2020 ha dissipato, inoltre, anche il dubbio sulla compatibilità con il diritto eurounitario delle modalità di affidamento dei servizi sociali, previste dal Codice del terzo settore (dubbio che era stato avanzato dallo stesso Consiglio di Stato nel parere n. 2052 del 2018), evidenziando che "lo stesso diritto dell'Unione [...] mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà".</p> <p>Lo schema di linee guida sottoposto al parere della Sezione, più nello specifico, concerne le "procedure di affidamento assoggettate alle disposizioni del codice dei contratti pubblici", rimandando al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 per le indicazioni sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore, come disciplinato dagli artt. 55, 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017.</p> <p>In proposito, la Sezione osserva, anzitutto, che dalla lettura dell'AIR emerge che lo schema di linee guida sottoposto al parere è frutto di una pregressa attività istruttoria, svolta in epoca antecedente alle modifiche normative intervenute sul Codice dei contratti pubblici. La Sezione censura il fatto che parte dei dati utilizzati risalgono al periodo 2016/2020, senza che siano contemplate proiezioni che tengano conto di quello che accadrà in forza della nuova disciplina introdotta dal citato d.l. n. 76/2020.</p> <p>Appare, pertanto, opportuno un aggiornamento dei predetti dati al fine di considerare l'impatto della nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 76/2020 che, nel sistema delle fonti, è alla base dell'adozione delle linee guida portate all'esame della Sezione.</p>	
--	--	--	--	--	----------------------	---	--

							<p>Sotto il profilo contenutistico, la Sezione si dichiara consapevole degli aspetti di complessità che caratterizzano il rapporto tra il Codice dei contratti pubblici e il Codice del terzo settore in materia di affidamenti dei servizi sociali, quale riflesso della dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà. Esemplicativi di tale complessità sono, da un lato, le diverse opzioni ermeneutiche sposate dalla Sezione stessa nei pareri resi sulla materia <i>de qua</i>, e, dall'altro, le pronunce della giurisprudenza unionale (cfr. CGUE, V Sezione, 28 gennaio 2016, causa C-50/14) e della giurisprudenza costituzionale (cfr. C. cost., 26 giugno 2020, n. 131), per smorzare e comporre il conflitto tra la <i>ratio</i> che ispira la disciplina del Codice dei contratti pubblici e quella che ispira il Codice del terzo settore in materia di affidamenti dei servizi sociali.</p> <p>Alla luce della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, la Sezione ritiene opportuno sottoporre all'Autorità richiedente, in un'ottica di reciproca e fattiva collaborazione, una serie di considerazioni di carattere generale, quale stimolo per un confronto sull'opzione di intervento prescelta e motivata dalla necessità di supportare le stazioni appaltanti nell'individuazione e nella corretta applicazione della normativa e dei conseguenti benefici in termini di certezza, efficienza e standardizzazione dell'azione amministrativa.</p> <p>In questa prospettiva, la Sezione osserva anzitutto come, sia in sede legislativa sia in sede di interpretazione giurisprudenziale, emerge una linea evolutiva della disciplina degli affidamenti dei servizi sociali che, rispetto a una fase iniziale di forte attrazione nel sistema della concorrenza e del mercato, sembra ormai chiaramente orientata nella direzione del riconoscimento di ampi spazi di sottrazione a quell'ambito di disciplina.</p> <p>In secondo luogo, è posta in dubbio l'opportunità e l'effettiva utilità di una regolamentazione non vincolante, ma estremamente dettagliata, che non si limiti alle sole procedure di affidamento dei servizi sociali (assoggettate alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici), ma contenga anche indicazioni su fattispecie estranee ed escluse dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, nonché su ambiti che sembrano esulare dalle competenze specifiche dell'ANAC, quali la programmazione delle risorse e degli interventi sociali, i piani regionali degli interventi e dei servizi sociali, realizzati dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati, la Carta dei servizi sociali, l'aggregazione e la centralizzazione della domanda.</p> <p>Del resto, come evidenziato dalla stessa Autorità richiedente in sede di AIR, le linee guida in questione intervengono in una materia già ampiamente e dettagliatamente disciplinata da disposizioni di fonte primaria, dal Codice dei contratti pubblici al Codice del terzo settore, alla l. n. 328/2000, e di fonte secondaria, quali le linee guida adottate con i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 luglio 2019 e del 31 marzo 2021, nonché le normative di settore con previsioni rivolte ai livelli territoriali di volta in volta interessati.</p> <p>Peraltro, proprio le modifiche al Codice dei contratti pubblici, introdotte dal d.l. n. 76/2020, convertito nella l. n. 120/2020, che costituiscono lo spunto per l'adozione delle linee guida oggetto di</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>parere, hanno introdotto disposizioni di coordinamento tra quest'ultimo e il Codice del terzo settore, nel senso della riduzione dell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016.</p> <p>In tal senso, la Sezione suggerisce all'Autorità una riflessione sulla necessità e/o opportunità di disposizioni, peraltro di carattere non vincolante, in una materia, come si è detto, già ampiamente e dettagliatamente normata sia a livello di fonti primarie che secondarie.</p> <p>La Sezione sottopone all'Autorità richiedente, quale ulteriore spunto di riflessione ai fini della scelta tra l'intervento e il non intervento, la valutazione dell'avanzato <i>iter</i> del d.d.l. per l'adozione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina degli appalti pubblici, con l'obiettivo di riordinare e semplificare le previsioni del d. lgs. n. 50/2016.</p> <p>In linea con la filosofia del citato d.d.l. di introdurre e mantenere livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie, la Sezione, nell'ottica del confronto collaborativo, suggerisce all'Autorità richiedente di valutare se - una volta ridotto l'ambito di regolazione delle presenti linee guida ai regimi derogatori previsti dal Codice dei contratti pubblici, in conformità al parere n. 2627 del 17 ottobre 2019 della Sezione - le stesse non possano confluire in FAQ che potrebbero costituire una sorta di <i>vademecum</i> per le stazioni appaltanti per colmare i vuoti normativi nella gestione delle singole procedure, conseguenti alla non applicabilità di importanti istituti, quali quelli della procedura competitiva, della negoziazione, dell'avvalimento, del subappalto, dell'esecuzione.</p> <p>Al riguardo, la Sezione rileva che tale tipologia di indicazioni potrebbe, comunque, assicurare: la conoscibilità della disciplina applicabile dalle singole stazioni appaltanti per le fasi/gli istituti non assoggettati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; la parità di trattamento tra gli operatori economici; la qualità delle prestazioni e della professionalità dei prestatori di servizi, in modo forse più agile e presumibilmente più congeniale alle esigenze degli operatori del settore che non si troverebbero dinnanzi a un'ulteriore regolamentazione, sebbene non vincolante, non di immediata comprensione.</p> <p>In ragione delle suesposte considerazioni, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione sul merito contenutistico delle proposte linee guida, la Sezione ritiene di sospendere la pronuncia del richiesto parere, nell'attesa degli indicati approfondimenti.</p>	
12.04.2022	395/2022	03.05.2022	803/2022	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione	Formali e sostanziali	<p>Un primo profilo problematico segnalato dalla Sezione attiene al passaggio fra l'obbligo di tenuta del registro di entrata e di uscita dei veicoli fuori uso e l'avvio del registro unico telematico, giacché - per esigenze di certezza giuridica e di pubblica sicurezza - occorre che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dal regime cartaceo a quello telematico.</p> <p>In particolare, la Sezione rileva il problema rappresentato dalla discontinuità che viene a determinarsi, nel sistema delle fonti, fra</p>	Favorevole con osservazioni

					dalla circolazione dei veicoli fuori uso.		<p>l'abrogazione della normativa sull'obbligo di tenuta del registro cartaceo (decorrente dall'entrata in vigore dello schema di regolamento in esame) e l'effettivo avvio del regolamento telematico, che la norma transitoria dilaziona di un considerevole periodo di tempo (18 mesi) rispetto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Si creerebbe cioè una discontinuità - di durata pari ai 18 mesi corrispondenti al periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del regolamento in esame e il concreto avvio del registro digitale - durante la quale non sarebbe più obbligatorio tenere il registro cartaceo, ma non sarebbe ancora funzionante il registro digitale. Onde evitare tale conseguenza, la Sezione raccomanda l'inserimento di una disposizione che stabilisca esplicitamente la data di avvio del registro digitale e chiarisca che, fino a tale data, continua ad applicarsi l'obbligo di tenuta del registro cartaceo.</p> <p>Un secondo problema attiene all'ambito di applicazione del regolamento, rispetto a cui la Sezione sollecita il Ministero richiedente a promuovere celermente un riordino delle fonti in materia.</p> <p>Quanto agli obiettivi perseguiti con l'atto normativo in esame, la Sezione valuta positivamente le finalità di razionalizzazione e semplificazione delle procedure relative alla cessazione della vita dei veicoli a motore, anche alla luce delle indicazioni del legislatore, miranti alla massima semplificazione della materia (è richiamato il d.lgs. n. 98 del 2017, che, all'art. 4, evoca l'unificazione dei registri esistenti in materia di proprietà e circolazione dei veicoli, e il d.lgs. n. 119 del 2020, che qualifica l'istituendo registro telematico con l'aggettivo "unico").</p> <p>Al riguardo, è ribadita la necessità di determinare nel regolamento la data di avvio del registro telematico e l'amministrazione è invitata a valutare se, sempre al fine di accelerare l'attuazione del registro telematico, non possa rivelarsi utile una disposizione sull'affidamento di taluni adempimenti a soggetti <i>in house</i>.</p> <p>La Sezione rileva, infine, la mancanza di una clausola di valutazione, che preveda un preciso monitoraggio del funzionamento di una riforma così rilevante.</p> <p>Stante la centralità della procedura che viene introdotta e degli obiettivi perseguiti di semplificazione, risparmio pubblico e privato, efficienza economica e certezza del diritto, in una materia di rilevanza sociale qual è la disciplina e la circolazione dei veicoli a motore, la Sezione raccomanda l'introduzione di una clausola di valutazione che preveda termini, strumenti e metodi mediante i quali l'amministrazione possa operare una congrua valutazione degli effetti prodotti dalla normativa, in relazione ai predetti obiettivi (la "valutazione di impatto della regolazione" - VIR), anche al fine di provvedere alla sua "ordinaria manutenzione" e all'eventuale introduzione dei correttivi che potranno apparire opportuni.</p>	
26.04.2022	557/2022	05.05.2022	809/2022	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della	Formali	Sotto il profilo della tecnica redazionale prescelta, consistente nell'aggiungere, in numerosi articoli del d.P.R. n. 435 del 1991,	Favorevole

					<p>Repubblica recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.</p>		<p>specifiche interpolazioni prevalentemente dirette a disporre deroghe ed esenzioni o a dettare regole tecniche speciali, la Sezione osserva che sarebbe stato probabilmente preferibile e più fruibile da parte degli operatori, in applicazione delle regole di <i>better regulation</i>, che l'intervento regolatorio – contenente, peraltro, in larga parte norme tecniche – si fosse limitato a inserire nel regolamento vigente un nuovo Capo (nello specifico, dedicato alla navigazione lagunare), contenente le disposizioni derogatorie applicabili a tale tipologia di navigazione rispetto a quelle presenti nel decreto ministeriale in vigore e quelle previste, viceversa, solo per questa tipologia, con un'indicazione sul contenuto delle norme richiamate e/o modificate (c.d. "rinvio parlante").</p> <p>Sempre sul piano generale (dell'<i>iter</i> seguito), il Collegio osserva che allo schema in esame non risulta allegato il prescritto parere del Ministero dell'economia e delle finanze, ma soltanto una comunicazione via <i>mail</i> (del 7 aprile 2022), con la quale l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri attesta la presenza del Ministro alla riunione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2022, che non può ritenersi equipollente al previsto concerto, come già chiarito più volte dalla Sezione (si veda, per tutti, il parere n. 796/2020 reso nell'Adunanza del 26 marzo 2020). Manca, in aggiunta, la bollinatura sul testo trasmesso.</p> <p>La Sezione invita, pertanto, il Governo ad acquisire, seppure in via postuma, il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, prendendo atto di quanto rappresentato dal Ministero proponente in ordine all'invarianza finanziaria della spesa conseguente all'adozione dello schema in esame, atteso che, rispetto alle innovazioni del quadro normativo apportate e in linea con gli indirizzi degli organi di vigilanza finanziaria, l'attuazione delle nuove disposizioni comporta esclusivamente l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Per quanto riguarda gli aspetti di <i>drafting</i> e di tecnica redazionale, la Sezione rimanda alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 10888, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001, segnalando la necessità che, nella citazione degli articoli di legge o di regolamento e degli annessi commi, sia inserita la virgola dopo il numero dell'articolo, prima del comma e dopo il comma.</p>	
10.05.2022	618/2022	17.05.2022	850/2022	Richiesta di parere da parte della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei	Richiesta di parere concernente la regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del personale della Commissione e delle relazioni sindacali.	Sostanziali	<p>La Sezione osserva in primo luogo come l'autonomia organizzativa riconosciuta alle Autorità sia strettamente connessa all'indipendenza con cui tali organismi devono svolgere le loro funzioni. In presenza di una normativa primaria che attribuisce a un organismo compiti di garanzia da assolvere con indipendenza, l'autonomia organizzativa si estende alla provvista di personale e la sua regolamentazione, di cui lo stato giuridico ed economico costituisce una componente essenziale.</p>	La Sezione ritiene che, quanto alla regolamentazione del trattamento economico del personale, la Commissione sia tenuta a rispettare i limiti di

				servizi pubblici essenziali		<p>In secondo luogo, si evidenzia che l'istituzione del ruolo del personale ha determinato il definitivo riconoscimento del passaggio dei dipendenti dalle amministrazioni di provenienza alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché la loro sottrazione al regime del "rapporto di lavoro pubblico in regime privato" di cui all'art. 2, d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. parere della Sezione n. 506/2019, reso sul regolamento concernente l'ordinamento giuridico ed economico dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché la sentenza della VI Sezione, n. 3693/2003 e l'ordinanza delle SS.UU. della Cassazione n. 16156/2018).</p> <p>In terzo luogo, è ritenuto contraddittorio e foriero di disparità di trattamento l'inserimento del personale in un unico ruolo organico, con il mantenimento del trattamento giuridico ed economico spettante a ciascun dipendente nelle amministrazioni di provenienza.</p> <p>Con riferimento alle fonti rilevanti in materia, la Sezione evidenzia che l'art. 22 del d.l. n. 90 del 2014 ha ricompreso la Commissione tra le autorità indipendenti cui applicare misure di razionalizzazione e che l'art. 9, c. 14, del d.l. n. 139 del 2021 ha stabilito che con d.P.C.M. siano definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco in cui è presente anche la Commissione).</p> <p>Nella regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del personale, la Commissione è tenuta a rispettare i limiti di stanziamento di bilancio. Conseguentemente, la quantificazione degli emolumenti indicata nell'ordine dell'80% delle retribuzioni spettanti al personale dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato deve essere considerata un limite raggiungibile solo in presenza della sua compatibilità con lo stanziamento.</p> <p>Con riferimento alla parte dell'atto di indirizzo relativa alla regolamentazione del sistema delle relazioni sindacali, sono poste in evidenza le peculiari funzioni della Commissione, cui la legge assegna il compito, tra gli altri, di valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili e delle misure volte a garantire il contenimento dell'esercizio del diritto di sciopero con lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, di adottare la regolamentazione provvisoria in caso di mancato accordo, di valutare i codici di auto-regolamentazione e di sanzionare eventuali inadempienze.</p> <p>Occorre quindi valutare se è compatibile con un tale ruolo istituzionale la costituzione di rappresentanze sindacali connesse a sigle esterne da cui può derivare l'insorgere di conflitti di interesse.</p> <p>La soluzione proposta nell'atto di indirizzo, vale a dire la costituzione di una rappresentanza interna eletta dai dipendenti cui attribuire con regolamento le specifiche prerogative, è finalizzata a conciliare la tutela dei diritti sindacali dei dipendenti della Commissione con la salvaguardia delle funzioni di garanzia previste dalla legge istitutiva.</p>	<p>stanziamento di bilancio.</p> <p>Circa il regime giuridico e la regolamentazione delle relazioni interne, è segnalata la necessità di predisporre un protocollo d'intesa o comunque una regolamentazione comprensiva di un codice di comportamento, ove prevedere tutte le misure di cautela atte a prevenire conflitti di interesse.</p> <p>Occorrerà avere riguardo alle situazioni che possono richiedere l'astensione del dipendente da specifiche attività in applicazione dell'art. 6-bis, l. n. 241 del 1990 e in analogia con quanto previsto dall'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e con le previsioni dei codici di comportamento adottati da altre Autorità indipendenti.</p>
--	--	--	--	-----------------------------	--	---	---

							<p>Riconosciuta la peculiarità di un organismo posto dalla legge a presidio del delicato equilibrio tra esercizio del diritto di sciopero e tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, a parere della Sezione non si può escludere che la natura delle RSA possa dar luogo, potenzialmente, a situazioni di conflitto di interesse per i dipendenti della Commissione che costituiscono una rappresentanza aziendale nell'ambito di una organizzazione sindacale la cui attività esterna può essere oggetto di intervento della stessa Commissione.</p> <p>Non appare quindi infondata la preoccupazione espressa nell'Atto di indirizzo, che ha portato a individuare una soluzione che, in sostanza, si basa un meccanismo di rappresentanza privo di legami formali con sigle nazionali, ma comunque in grado di fornire ai dipendenti della Commissione gli strumenti di tutela che la legge riconosce alla generalità dei lavoratori.</p> <p>Tuttavia, questa soluzione non appare percorribile in mancanza di una norma primaria che riconosca l'assoluta particolarità della Commissione, anche rispetto alle altre Autorità indipendenti e che preveda l'inapplicabilità per il personale della Commissione delle norme sulla rappresentanza aziendale.</p> <p>Affinché sia valutata l'opportunità di introdurre nell'ordinamento tale previsione, la Sezione ritiene che sia utile trasmettere il parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli affari giuridici e legislativi ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.</p>	
10.05.2022	873/2020	17.05.2022	851/2022	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento del Ministro della transizione ecologica che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Formali e sostanziali	<p>La Sezione osserva che, stante il contenuto eminentemente tecnico dello schema di regolamento in esame, frutto di un complesso <i>iter</i> istruttorio condotto in stretta collaborazione con gli Istituti tecnico-scientifici competenti, non spetta al Consiglio di Stato entrare nel merito delle specifiche scelte compiute.</p> <p>La Sezione si dichiara consapevole del rilievo strategico della disciplina in esame per un'attivazione effettiva dei principi di economia circolare, e ritiene pertanto di formulare alcune considerazioni che – pur non implicando rilievi sulla legittimità dello schema di decreto in trattazione – concernono il piano dell'adeguatezza delle soluzioni prescelte rispetto alle finalità indicate dal legislatore.</p> <p>In proposito, si evidenzia che lo schema di decreto in esame, in quanto decreto attuativo del sistema dell'<i>end of waste</i> di cui all'art. 184-ter del Codice ambiente, deve conciliare due opposte esigenze, ricercando tra di esse un adeguato punto di equilibrio: da un lato, la tutela della salute e dell'ambiente; dall'altro, la semplificazione, volta a favorire l'economia circolare. La definizione accorta di un giusto equilibrio tra tali opposte esigenze costituisce un punto nodale, che la Sezione avverte di dover segnalare all'attenzione dell'amministrazione.</p> <p>È in particolare richiesta un'analisi economica della vicenda pratico-sociale disciplinata, sì da ottenere una valutazione completa e approfondita dell'idoneità e della completezza della regolazione posta in essere con lo schema di decreto, sotto il profilo del riparto degli</p>	Favorevole con osservazioni

							<p>oneri di comunicazione e delle annesse responsabilità delle parti. Un'ulteriore riflessione è richiesta circa la responsabilità gravante sul produttore dei rifiuti, che li conferisce al centro di produzione degli aggregati recuperati. La Sezione ritiene in proposito che sarebbe utile inserire una previsione che sottolinei – anche con un mero richiamo alla pertinente disciplina già applicabile in linea generale circa gli obblighi del produttore di presentare il formulario di identificazione del rifiuto – la responsabilità del produttore di garanzia della veridicità e correttezza della classificazione dei rifiuti portati al trattamento per il riciclaggio o il recupero e sulle formalità di comunicazione al gestore dell'impianto di recupero.</p> <p>La Sezione invita poi l'amministrazione – anche mediante l'attivazione degli strumenti di periodico monitoraggio – a verificare attentamente l'impatto applicativo delle previsioni in esame, in relazione alla effettiva capacità degli operatori economici (i produttori di aggregati recuperati) di dotarsi di mezzi adeguati a svolgere compiutamente i controlli analitici richiesti.</p>	
10.05.2022	584/2022	17.05.2022	852/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'interno recante: "Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso, nonché ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di Stato e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica".	Sostanziali; due rilievi formali	<p>La Sezione valuta positivamente, quanto al procedimento seguito nella predisposizione dello schema sottoposto a parere, che il Ministero abbia tenuto conto delle osservazioni espresse nel parere n. 1358 del 2021, reso sull'analogo schema di regolamento ministeriale che ha dato luogo all'adozione del decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 212, "Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonché ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» del Corpo di Polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica".</p> <p>In tale parere la Sezione aveva rilevato che il d.lgs. n. 36/2001 dedica specifici e distinti articoli, rispettivamente, all'istituzione della Sezione Paralimpica nell'ambito del Corpo della Polizia penitenziaria, al reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato, al reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al "Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa" e al "Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»", prevedendo con ciascun articolo l'adozione di apposite norme attuative. La Sezione, pertanto, segnalava «la necessità che la Presidenza del Consiglio – e per essa il DAGL – svolg[esse] una doverosa opera di coordinamento fra i testi che verranno predisposti dalle singole Amministrazioni, onde almeno prevenire disparità che non risultino giustificate».</p> <p>Inoltre, la Sezione riteneva necessario che, alla luce delle competenze istituzionalmente spettanti al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, questo venisse consultato anche per le vie brevi prima dell'adozione dello schema allora in esame e che comunque fosse interpellato ai fini della predisposizione delle successive normative in materia di atleti paralimpici.</p>	Favorevole

							<p>In ossequio alle predette indicazioni, lo schema sottoposto all'esame della Sezione è stato preventivamente trasmesso al DAGL, nonché al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio. Inoltre, a seguito di indicazioni informalmente ricevute dal DAGL, lo schema è stato sottoposto anche alle valutazioni dell'Ufficio legislativo del Ministro per le disabilità e, per il tramite del Dipartimento per lo sport, anche a quelle del Comitato Italiano Paralimpico.</p> <p>Il fatto che i predetti uffici, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano espresso una valutazione favorevole sul testo e nel contempo abbiano proposto limitate modifiche, che risultano tutte recepite nello schema proposto, conforta dunque sulla opportunità dell'<i>iter</i> seguito, cui – raccomanda la Sezione – dovranno conformarsi in futuro anche le altre amministrazioni chiamate a predisporre gli analoghi regolamenti.</p>	
10.05.2022	634/2022	17.05.2022	853/2022	Regolamento interministeriale	<p>Schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, recante regolamento di attuazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, concernente il "Programma #iosonoambiente".</p>	Formali e sostanziali	<p>La Sezione rimanda, per quanto riguarda gli aspetti di <i>drafting</i> e di tecnica redazionale, alle "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 10888, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001, segnalando la necessità che, nella citazione degli articoli di legge o di regolamento e degli annessi commi, sia inserita la virgola dopo il numero dell'articolo, prima e dopo il comma.</p> <p>Sempre sul piano generale, il Collegio osserva che manca, dovendosene disporre l'acquisizione, la bollinatura del Ministero dell'economia e delle finanze, posto che la relazione tecnico-finanziaria precisa che "alla copertura degli oneri derivanti dalla sua attuazione il citato articolo 1-ter provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."</p> <p>Infine, sempre sul piano dell'<i>iter</i> formale di adozione dell'atto normativo <i>de quo</i>, la Sezione evidenzia che, nel caso in cui l'amministrazione scelga di procedere all'adozione di un regolamento mediante decreto ministeriale e non decreto interministeriale, il decreto dovrà essere firmato solo dal Ministro proponente e non anche dai Ministri che hanno espresso il concerto (cfr. pareri della Sezione n. 1745/2021 e n. 1698/2021).</p>	Favorevole con osservazioni
10.05.2022	619/2022	19.05.2022	881/2022	Regolamento interministeriale	<p>Schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il regolamento recante "Modelli e standard per lo sviluppo</p>	Formali e sostanziali	<p>Il Regolamento sottoposto al parere costituisce il completamento della riorganizzazione dei servizi sanitari, iniziato con il d.m. 2 aprile 2015, n. 70, che ha definito un processo di qualificazione della sola rete ospedaliera promuovendo standard organizzativi secondo il modello di <i>clinical governance</i>.</p> <p>Il disegno di riforma delinea un innovativo modello organizzativo dell'assistenza sanitaria territoriale, che prevede la rimodulazione dei servizi e delle prestazioni offerte affinché siano il più possibile</p>	Favorevole con osservazioni

				<p>dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale”, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, 311 – PNRR M6 – C1- Riforma Reti di prossimità strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale.</p>	<p>prossimi all’utente raggiungendolo fino al suo domicilio, che diviene il primo e fondamentale luogo di cura.</p> <p>Il Ministero si fa carico della necessità di declinare i servizi e le prestazioni secondo soluzioni sempre più articolate, in <i>setting</i> territoriali differenti, quali le nascenti Case della Comunità e gli Ospedali di comunità, ma anche all’interno di strutture intermedie, da un lato assecondando i bisogni di salute dell’utente indipendentemente dal contesto di vita e dall’area geografica di appartenenza, dall’altro seguendo una logica di integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.</p> <p>La predetta articolazione dei servizi sanitari intende anche fornire risposte operativamente efficaci alla necessità di costruire una rete assistenziale territoriale che sia alternativa all’ospedale e allo stesso pronto soccorso inteso in senso tradizionale, e che sia accessibile a tutti, contrastando le disparità “di salute” determinate dai livelli di reddito ovvero dall’area geografica di appartenenza e promuovendo un sistema sanitario sostenibile in grado di erogare cure di qualità.</p> <p>In tal modo si vuole ovviare concretamente alle principali criticità dell’attuale modello organizzativo, costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla mancanza di un’erogazione uniforme dei LEA, afferenti all’area distrettuale, sull’intero territorio nazionale;</li> <li>- dal conseguente limitato sviluppo della rete territoriale, soprattutto nelle realtà regionali meno virtuose;</li> <li>- dalla scarsa flessibilità dell’assistenza in funzione dei bisogni assistenziali delle persone nel tempo, con particolare riguardo alle condizioni di cronicità/fragilità e disabilità.</li> </ul> <p>Il testo di riforma, che si muove in linea anche con le indicazioni del documento “<i>Realising the Full Potential of Primary Health Care</i>” dell’OCSE del 2019, si prefigge dunque i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definire un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza primaria, atta all’individuazione di standard strutturali, tecnologici e organizzativi uniformi su tutto il territorio nazionale, dando conseguentemente maggiore certezza ai cittadini, in primo luogo, e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale sull’erogazione delle prestazioni nel rispetto del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui LEA;</li> <li>- introdurre un sistema di <i>governance</i> territoriale idoneo non solo a consentire la gestione dei bisogni socio-assistenziali, ma a facilitare i processi di individuazione delle priorità di intervento in un’ottica di prossimità e di integrazione tra le reti assistenziali territoriali, ospedaliere e di specialità;</li> <li>- prestare attenzione alla continuità delle cure a favore di individui in condizioni di cronicità/fragilità e disabilità che comportano il rischio di non autosufficienza anche attraverso l’integrazione tra il servizio sociale e quello sanitario;</li> <li>- disegnare un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico;</li> <li>- attuare una nuova strategia che consenta al Paese di conseguire standard qualitativi di cura adeguati, in linea con i migliori Paesi europei, ricomprendendo il Servizio Sanitario Nazionale in un più ampio sistema di <i>welfare</i> sanitario.</li> </ul> <p>Complessivamente, la Sezione ritiene il quadro della riforma e dei suoi</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>strumenti attuativi convincente, chiaro e adeguatamente istruito.</p> <p>Da un punto di vista strettamente formale, agli atti manca la rituale nota di espressione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Invero, da un punto di vista sostanziale, la documentazione trasmessa attesta la raggiunta condivisione sul testo da parte del Ministro concertante. Nondimeno, occorre raccomandare che il Ministero della salute acquisisca, prima della deliberazione finale del Consiglio dei ministri, anche il formale concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, nelle forme ritenute necessarie dalla Sezione: con nota del Ministro o - d'ordine suo - del Capo Gabinetto o Capo Ufficio legislativo, ovvero con attestazione della Presidenza del Consiglio che il concerto è stato espresso in sede di riunione del Consiglio dei ministri.</p> <p>Analoghe considerazioni valgono per la c.d. "bollinatura", atteso che il Ragioniere generale dello Stato risulta aver espresso il nulla osta all'ulteriore seguito dell'<i>iter</i> approvativo e che la Relazione di analisi tecnico-normativa asserisce che la Ragioneria Generale dello Stato "ha assentito al provvedimento".</p> <p>Sul piano del sistema delle fonti, l'intervento in esame si colloca nel cuore di una materia di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117 Cost., spettando alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 502/1992, la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali.</p> <p>Inoltre, la Sezione rileva che lo schema in esame si aggiunge (e in qualche modo si sovrappone) a una disciplina del SSN stratificatasi nel corso di decenni, e quanto mai articolata e complessa per fonti, organi, competenze e procedimenti.</p> <p>Viene così a costituirsi solo uno strato normativo ulteriore, un nuovo "<i>regulatory layer</i>" che si aggiunge agli altri, senza sostituirli e neppure modificarli, aumentando solo incrementalmente lo <i>stock</i> regolativo esistente.</p> <p>Mancano infatti, nello schema in esame, forme di raccordo con tale disciplina del SSN, che le suddette stratificazioni, articolazioni e complessità rendono quanto mai opportune.</p> <p>La Sezione raccomanda pertanto che il Ministero e la Presidenza del Consiglio si facciano promotori di un complessivo riordino delle fonti disciplinatrici della materia, mediante gli opportuni interventi di semplificazione, coordinamento e abrogazione.</p> <p>Tali interventi potranno avvalersi - laddove si voglia modificare la legislazione vigente - dello strumento della delega legislativa.</p> <p>Ma se - come afferma il referente Ministero e come risulta in effetti dall'esame del quadro normativo - la rilevante riforma non richiede alcuna modifica della legislazione vigente, non possono sottovalutarsi gli strumenti ordinari a disposizione del Governo, senza necessità di nuovi interventi legislativi, neppure di delega.</p> <p>In particolar luogo, ci si riferisce alla facoltà - permanente in capo al</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>Governo, e come tale sempre esercitabile – di procedere al riordino dei regolamenti vigenti (così come consente l’art. 17, c. 4-ter della l. n. 400 del 1988) e soprattutto a quella di raccogliere e riordinare le disposizioni di legge vigenti in testi unici cd. “compilativi”, come sempre consentito, “a regime”, dall’articolo 17-bis della stessa l. n. 400. Il ricorso a simili strumenti consentirebbe almeno di sopprimere espressamente le norme superate (e quindi già implicitamente abrogate dagli “strati normativi” a esse successivi), o di introdurre nelle norme previgenti un rinvio, o un riferimento, alle nuove funzioni qui introdotte.</p> <p>Tutto ciò avrebbe indubbi vantaggi in termini di chiarezza, di “<i>accès au droit</i>”, di effettività, nonché di riduzione dello <i>stock</i> normativo stratificatosi nel tempo.</p>	
24.05.2022	727/2022	26.05.2022	891/2022	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell’articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Formali	<p>La Sezione rimanda, circa gli aspetti di <i>drafting</i> e di tecnica redazionale, alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 10888, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001, segnalando la necessità che, nella citazione degli articoli di legge o di regolamento e degli annessi commi, sia inserita la virgola dopo il numero dell’articolo, prima del comma e dopo il comma.</p> <p>Sempre sul piano generale, il Collegio osserva che la relazione tecnico-finanziaria precisa che dallo schema di regolamento in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché gli incentivi saranno coperti dal fondo costituito tramite la riassegnazione degli accantonamenti già previsti dall’art. 113, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, quindi secondo l’onere finanziario già stimato in sede di adozione di tale disposizione.</p> <p>La Sezione ritiene infine che, per verificare l’impatto dell’intervento regolatorio, è opportuno introdurre una norma che preveda un’adeguata attività di monitoraggio e una costante verifica nel tempo dell’applicazione delle disposizioni recate nel testo in esame, di cui tener conto al fine di un’eventuale rimodulazione della disciplina, alla luce degli effetti che l’intervento produce sull’amministrazione e sui dipendenti interessati, in modo da misurare l’efficacia dell’intervento normativo sul piano dell’ampiezza della platea dei destinatari raggiunti e dell’attitudine a favorire l’integrale impiego delle risorse stanziate.</p>	Favorevole
24.05.2022	604/2022	26.05.2022	902/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6,	Formali e sostanziali	<p>Il parere reso dalla Sezione rappresenta un angolo visuale privilegiato per analizzare l’attività normativa svolta dal Governo in attuazione del PNRR.</p> <p>In particolare, lo schema regolamentare sottoposto a esame concerne la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’art. 6, c. 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, conv., con mod., dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, recante “<i>Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di</i></p>	Favorevole con osservazioni

				<p>del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.</p>	<p><i>ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia</i>", corredato dal Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche e dalle Linee guida per la compilazione.</p> <p>Nel sistema delle fonti, lo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione sottoposto a parere – congiuntamente ad apposito d.P.R. del quale completa e attua il disegno – intende riformare gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione delle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e degli istituti educativi, prevedendo, per esse, l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione e di programmazione rappresentato dal Piao.</p> <p>Pertanto, lo schema di decreto ministeriale in esame assume, a giudizio della Sezione, «valenza centrale relativamente alla Milestone M1C1-56 Riforma 1.9-Riforma della pubblica amministrazione, da realizzarsi entro il 30 giugno 2022 ed è prioritariamente funzionale all'abilitazione delle altre (M1C1-58 e M1C1-59)».</p> <p>La Sezione si sofferma sulla natura degli atti ai quali viene consegnata l'introduzione e l'attivazione del nuovo strumento di programmazione e pianificazione, evidenziando come, in precedenza, perplessità erano state espresse, in primo luogo, nei confronti della scelta di affidare a un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione privo di natura regolamentare quella che la Sezione aveva riconosciuto come la <i>pars costruens</i> del disegno, ovvero <i>"la concreta definizione di quello che sarà (non solo lo schema di Piano Tipo, bensì) il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao"</i>. Lo schema di decreto ministeriale, allora trasmesso al Consiglio <i>"per completezza di trattazione"</i>, recava infatti previsioni, molte delle quali provviste di una chiara valenza prescrittiva, che andavano a integrare, <i>"anzi sostanzialmente a comporre, le scarse indicazioni offerte dall'art.6 del decreto-legge n. 80 del 2021 in merito alle finalità da perseguire e alle stesse norme generali regolatrici del Piao"</i> (cfr. pt. 2.2., parere n. 506 del 2022), così conferendogli una natura necessariamente normativa.</p> <p>Al decreto ministeriale di adozione del Piano Tipo era – ed è – consegnata la stessa individuazione dei Piani, fra quelli cui sono state sinora tenute le pubbliche amministrazioni, che dovranno confluire nel Piao.</p> <p>Da qui, l'indicazione della Sezione perché il decreto ministeriale venisse considerato, a tutti gli effetti, in ragione sia dei suoi contenuti sia della sua funzione integrativa del disegno di riforma, come un regolamento ministeriale, da adottare ai sensi dell'art. 17, c. 3, l. 23 agosto 1988, n. 400, e perciò trasmesso al Consiglio di Stato con la dovuta richiesta di parere.</p> <p>La Sezione ritiene, pertanto, di esprimere il proprio apprezzamento per il recepimento che il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha ritenuto di assicurare all'indicazione del Consiglio di Stato trasmettendo, al fine dell'acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto in esame che perciò si connota, come si esplicita nelle sue</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>premesse, quale regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, c. 3, l. n. 400/1988.</p> <p>Con riferimento al disegno generale delineato dal decreto ministeriale sottoposto al parere del Consiglio di Stato, la Sezione rileva che non appare fugato il rischio che il Piao si risolva, come rilevato nel parere n. 506 del 2022, in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore <i>layer of bureaucracy</i>.</p> <p>Nelle disposizioni volte a definire i contenuti del Piao, sulla scorta di quanto indicato nell'art. 6, c. 2, d.l. n. 80/2021, si riflettono infatti perduranti differenze fra i Piani destinati a essere assorbiti in questo nuovo strumento.</p> <p>Le sezioni e le sottosezioni del Piao, come descritte, rinviano, espressamente, a soggetti diversi quanto a predisposizione e a monitoraggio, oltre ad alludere a effetti diversi. Ciò ben si evince, fra le altre, dalle indicazioni offerte nell'art. 3, c. 1, lett. c) dello schema di decreto, dove, con riferimento alla sottosezione <i>"rischi corruttivi e trasparenza"</i>, si precisa che essa dovrà essere predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della l. 6 novembre 2012, n. 190, aggiungendo che ne sono elementi essenziali quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione e negli atti di regolazione generale adottati dall'ANAC ai sensi della stessa legge del 2012, nonché del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>Lo stesso dicasi per l'<i>"Organizzazione del lavoro agile"</i>, per la quale si richiede la coerenza con le linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica oltre che con gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale.</p> <p>Anche la sezione <i>"Monitoraggio"</i>, di cui all'art. 5, rinvia a strumenti e modalità differenti.</p> <p>Un insieme di disposizioni, dunque, che, in questi loro rinvii ai differenti contesti normativi di riferimento dei differenti Piani, appaiono ancora disomogenee e non armonizzate, e accrescono l'eventualità che il Piao possa andare a costituire, in concreto, <i>"un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l'ulteriore onere - layer, appunto - di ricomporli nel più generale Piao"</i> (cfr. pt. 4.1. parere n. 506 del 2022), anziché affermarsi come strumento unitario che sostituisce e metabolizza i Piani del passato, secondo quella <i>"visione integrata dell'organizzazione"</i> di cui parla anche l'AIR.</p> <p>L'aver unificato in un unico strumento diversi Piani già previsti a legislazione vigente evidenzia, per altro verso, la duplicazione o, in ogni caso, gli incerti confini delle attività di pianificazione e/o programmazione a cui sono chiamate le pubbliche amministrazioni.</p> <p>Con riferimento al contesto, non solo normativo, entro il quale il Piao è destinato ad affermarsi e a svilupparsi, lo schema di decreto ministeriale in esame prevede (all'art. 12) che il Dipartimento della</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>funzione pubblica predisponga e divulghi alle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del Piao <i>"specifici moduli formativi coerenti con i nuovi obiettivi di programmazione, per il loro inserimento nell'ambito dei Piani di formazione già previsti e finanziati a legislazione vigente"</i>.</p> <p>In tal modo si è inteso dare risposta alla necessità di programmare <i>"attività specifiche di formazione adeguata di personale per introdurre una cultura "nuova" della programmazione, che possa far evolvere quella di chi oggi redige i singoli piani (rectius, sottopiani del Piao) con un approccio che appare prevalentemente formalistico e non result oriented"</i>.</p> <p>A parere della Sezione, si tratta di una "prima" risposta, come tale apprezzabile, specie in considerazione dei tempi, comunque ristretti, entro i quali si intende dare avvio al nuovo strumento. A questi effetti, tuttavia, una "risposta di urgenza", proprio in quanto tale, deve essere accompagnata anche da altre azioni per rendere credibile quella attività di <i>capacity building</i>, essenziale anche alla formazione di una cultura nuova della programmazione, che non riposa solo su percorsi di apprendimento individuale, ma implica interventi e ripensamenti anche dei contesti organizzativi nei quali sono chiamate a svilupparsi le nuove competenze e le nuove consapevolezze delle quali il Piao si candida ad essere strumento, fra gli altri, di affermazione e sviluppo.</p> <p>La Sezione, pertanto, rinnova la propria raccomandazione per un approccio graduale all'innovazione rappresentata dall'introduzione del Piao, nella consapevolezza dei "costi" e dei "tempi" necessari alla costruzione di ambienti e di sistemi capaci di riconoscerlo e, perciò, di farne un effettivo strumento non già "di riforma", ma "per riforme".</p> <p>La Sezione si sofferma poi sul comma 2 dell'art. 13, ove si precisa che <i>"a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, il Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata"</i> effettui un costante monitoraggio sull'attuazione del provvedimento, <i>"anche attraverso lo sviluppo di consultazioni rivolte ad accertare l'impatto delle semplificazioni introdotte, al fine di adottare eventuali disposizioni modificative e integrative nel termine di cui al comma 1, con particolare attenzione alla eliminazione di duplicazioni formali e sostanziali"</i>.</p> <p>È, dunque, il monitoraggio l'elemento focale, in quanto la vera sfida che il Piao deve affrontare e vincere è, riprendendo la terminologia del parere n. 506 del 2022, <i>"attuare davvero quella 'costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi' voluta dal legislatore, e inserita nel PNRR"</i>. Ed è a questo fine che la Sezione ribadisce anche in relazione al d.m. in oggetto la necessità di <i>"accompagnare la 'contestualizzazione' unica sul piano formale dei Piani ora vigenti con una effettiva integrazione e 'metabolizzazione' tramite la progressiva ricerca, sul piano sostanziale, di sinergie, analogie, individuazione e - soprattutto - eliminazione di duplicazioni tra un piano e l'altro e soppressione delle formalità inutili"</i>. Tale azione di "effettiva integrazione e metabolizzazione", che non può che avvenire "a valle" dell'adozione della disciplina regolamentare, interessa infatti non solo il decreto del Presidente della Repubblica concernente l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>assorbiti, ma anche il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione in esame, che vale a porre le premesse per quelle indispensabili attività di ulteriore "semplificazione e razionalizzazione" della disciplina, nonché di "reingegnerizzazione dei processi".</p> <p>Quanto alle modalità con le quali il decreto ministeriale definisce il Piano tipo voluto dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 80 del 2021, quale "strumento di supporto alle amministrazioni", la Sezione osserva che si è scelto di dare attuazione a questa indicazione legislativa, affidando al decreto del Ministro la definizione del contenuto del Piao nonché le modalità semplificate di redazione dello stesso per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti. La struttura e le modalità redazionali alle quali le amministrazioni si dovranno attenere sono invece indicate in un Piano tipo, il cui schema, come esplicita l'art. 1, c. 3, del decreto in oggetto, è a esso allegato, costituendone parte integrante.</p> <p>Il Piano tipo, posto nella disponibilità del Consiglio di Stato, si configura tuttavia, e in concreto, come un semplice schema grafico, ove sono indicate le diverse partizioni del Piao in conformità allo schema di decreto che ne disciplina il contenuto. Sono state inoltre predisposte delle linee guida per la compilazione del Piao, relative a tutte le sezioni e sottosezioni in cui lo stesso si articola, per agevolare la predisposizione del Piano attraverso un'esemplificazione dei relativi contenuti.</p> <p>Nel prendere atto delle scelte effettuate, la Sezione, anche alla luce dell'art. 6, c. 6, del d.l. n. 80 del 2021, invita a valutare l'opportunità di integrare il Piano tipo con almeno alcune delle indicazioni attualmente contenute nelle linee guida. Le linee guida, come si legge nella premessa delle stesse, rappresentano una "guida per la compilazione" e intendono "ridurre al minimo l'impatto della predisposizione del piano nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti tenuti alla sua adozione".</p> <p>Non appare chiara, allora, quale sia la funzione delle linee guida, visto che esse sembrano destinate a svolgere esattamente quella medesima funzione di "supporto" che il legislatore assegna al Piano tipo.</p> <p>In tale quadro, la funzione "di supporto" delle linee guida dovrebbe in definitiva risultare, se non addirittura superflua, quantomeno ridotta a un contenuto meramente esplicativo delle indicazioni già fornite, "in concreto", con il Piano tipo.</p>		
24.05.2022	742/2022	27.05.2022	905/2022	Regolamento ministeriale	Regolamento ministeriale per la definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificate aventi sede in Italia e con capitale versato mediante	Sostanziali	<p>La Sezione ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere, al fine di acquisire la versione definitiva della relazione AIR o la comunicazione che non sono pervenute dal Nucleo AIR della Presidenza del Consiglio richieste di integrazione.</p> <p>In termini generali, è ritenuta condivisibile, alla luce del contenuto innovativo e generale del decreto e dei suoi allegati, la configurazione del provvedimento come atto normativo, implicante che lo stesso debba essere adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, l. n. 400 del 1990.</p> <p>Quanto al rapporto con la norma primaria, in merito ai contenuti specifici dell'atto normativo oggetto di parere, non è giudicato in</p>	Sospeso (interlocutorio)

					conferimenti in denaro.		contrasto con la normativa primaria l'aver previsto nei modelli standard, oltre all'atto costitutivo, anche le norme statutarie, pur in assenza di una indicazione in tal senso, diversamente da quanto prescritto dall'articolo 3, c. 2, del d.l. n. 1/2012.	
24.05.2022	743/2022	31.05.2022	906/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che modifica il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante "Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale".	Formali; un rilievo sostanziale	<p>La Sezione osserva preliminarmente che l'adozione dello schema in esame presenta aspetti di urgenza, non solo e non tanto per l'ormai avvenuto decorso del termine assegnato dal legislatore (da ritenere meramente ordinatorio), quanto piuttosto per l'inizio dell'applicazione (sin dal 31 marzo 2022, ex art. 1, c. 5-septies, del d.l. n. 121 del 2021) della nuova definizione dei servizi di linea, norma di grande impatto ordinamentale ed economico che ha ridefinito, a un tempo, il limite delle attribuzioni dello Stato e il punto di equilibrio per un mercato accuratamente regolamentato. Inizio che rende urgente, per le amministrazioni interessate, gli operatori economici e i cittadini, l'entrata in vigore delle disposizioni attuative, recate dallo schema <i>de quo</i>.</p> <p>Ne consegue che – fermo restando l'apprezzamento per l'impianto complessivo dello schema normativo – la Sezione ritiene di esprimere un parere di nulla osta al suo ulteriore <i>iter</i>, condizionato però al fatto che l'amministrazione, prima dell'approvazione definitiva dello schema, provveda a chiarire l'effetto dell'inutile decorso dei termini procedurali in esso definiti, se di silenzio-assenso o di mero silenzio-inadempimento, con conseguente onere di impugnazione ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Ciò tenendo nel debito conto il principio di proporzionalità, in base al quale sarebbe ragionevole distinguere tra procedimenti e provvedimenti più complessi – quali, ad esempio, quelli concernenti nuove autorizzazioni o modifiche sostanziali di quelli esistenti, per i quali sarebbe proporzionato escludere il silenzio-assenso e prevedere il silenzio-inadempimento – e procedimenti e provvedimenti più semplici – quali, ad esempio, quelli concernenti le mere rinnovazioni o le modifiche di minore rilievo di quelli esistenti, per i quali sarebbe proporzionato, invece, ammettere il silenzio-assenso –, valorizzando l'indicazione contenuta nella norma primaria del 2021.</p> <p>Sulla pubblicazione, pur ricordando che, come è noto, i testi normativi modificati dalle novelle sono posti a disposizione della generalità dei cittadini, anche in versione multivigente, attraverso la banca dei testi pubblica e gratuita "Normattiva" su Internet, la Sezione suggerisce che, per agevolare ulteriormente la conoscibilità del testo del regolamento quale sarà modificato dallo schema in esame, l'amministrazione proceda sollecitamente alla sua ripubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" nel testo novellato, in applicazione dell'art. 6, c. 2, l. 11 dicembre 1984, n. 839, "Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".</p>	Favorevole condizionato
07.06.2022	797/2022	08.06.2022	935/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto ministeriale recante il regolamento per	Formali e sostanziali	Lo schema di decreto in esame introduce disposizioni di natura applicativa e ordinamentale. In proposito, la Sezione ritiene di esprimere, con talune osservazioni, un parere sostanzialmente	Favorevole con osservazioni

					<p>l'attuazione dell'articolo 128-<i>duodecies</i>, comma 1-<i>sexies</i>, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 23, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, per la disciplina dell'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Organismo di cui all'articolo 128-<i>undecies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sull'attività degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell'ambito dell'Unione europea.</p>		<p>positivo sullo schema, che prevede l'introduzione di norme di rango secondario riguardanti gli intermediari del credito dell'Unione europea, quali soggetti operanti secondo una disciplina armonizzata a livello comunitario e che, sulla base del principio del mutuo riconoscimento, sono sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine.</p> <p>La Sezione rimanda, con riferimento agli aspetti di <i>drafting</i> e alla tecnica redazionale, alle "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 10888, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001, segnalando la necessità che, nella citazione degli articoli di legge o di regolamento e degli annessi commi, sia inserita la virgola dopo il numero dell'articolo, prima del comma e dopo il comma.</p> <p>Sempre sul piano generale, il Collegio osserva che dallo schema di regolamento sottoposto a parere non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo introdotta la clausola di invarianza all'art. 6 del testo in esame, che prevede che le amministrazioni coinvolte dovranno provvedere all'attuazione delle disposizioni introdotte con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.</p> <p>La Sezione rileva, altresì, che è stata prevista un'adeguata attività di monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame.</p> <p>Infine, si chiede all'amministrazione di valutare se non sia utile chiarire, nel testo dell'articolato o solo nella relazione illustrativa, anche mediante il rinvio alle pertinenti disposizioni del TUB, quale sia il regime sostanziale dei controlli cui sono sottoposti gli operatori di altri Paesi dell'Unione che svolgano attività di intermediazione diverse dal credito immobiliare ai consumatori.</p>	
24.05.2022	699/2022	10.06.2022	936/2022	Regolamento interministeriale	<p>Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, recante "Procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unità da diporto e relativi motori di propulsione".</p>	Formali e sostanziali	<p>La Sezione evidenzia preliminarmente che lo schema di regolamento sottoposto a parere definisce "organismo abilitato" «<i>un organismo di valutazione del sistema di gestione della qualità aziendale istituito ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5</i>». Invero, a parere della Sezione, tale definizione risulta priva di contenuto, poiché è effettuata tramite il rinvio a una norma primaria (l'art. 19-bis, c. 4, lettera d), del d.lgs. 11 gennaio 2016, n. 5) che non contiene una definizione di "organismo abilitato", ma si limita a menzionare tale figura. Inoltre, l'art. 19-bis non prevede alcuna procedura per l'istituzione degli organismi di valutazione. Occorrerà, pertanto, anche mediante un apposito rinvio alle disposizioni nazionali o eurounitarie di riferimento, che la suddetta definizione sia integrata e opportunamente completata.</p> <p>Sotto il profilo redazionale, la Sezione si sofferma nuovamente sull'incidenza formale del concerto, ritenendosi sufficiente l'indicazione dello stesso nel preambolo, con la firma in calce del solo Ministro proponente.</p>	Favorevole con osservazioni

07.06.2022	698/2022	17.06.2022	947/2022	Regolamento interministeriale	Regolamento <i>ex art. 10</i> , comma 6, della legge 8 marzo 2017 n. 24, recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie.	Sostanziali	<p>Con riguardo al sistema delle fonti, la Sezione precisa che lo schema di regolamento sottoposto a parere – concernente i requisiti minimi ed essenziali della copertura assicurativa per i sinistri in ambito sanitario – è pervenuto a distanza di cinque anni dall’approvazione della legge che lo prevede. Si tratta di un provvedimento di notevole rilievo, necessario a completare il quadro normativo definito in sede legislativa, comportante l’introduzione di importanti innovazioni volte a rafforzare la sicurezza delle cure e conseguentemente la tutela del diritto alla salute. A parere della Sezione, l’obbligo di assicurazione rappresenta infatti uno strumento al servizio degli individui e della collettività, come garanzia degli utenti danneggiati, ma anche per favorire le “buone pratiche clinico-assistenziali”; al tempo stesso, lo strumento deve risultare compatibile con l’equilibrio finanziario delle strutture sanitarie pubbliche e private e con l’ampliamento del numero delle imprese assicurative operanti nel settore.</p> <p>La Sezione valuta positivamente il fatto che la relazione AIR identifichi gli obiettivi del decreto, individuando gli indicatori per verificare nell’arco temporale di un triennio i risultati raggiunti. Del resto, la finalità propria dell’AIR è quella di illustrare il “<i>processo che conduce alla elaborazione delle normative recanti un significativo impatto sulla società</i>” e l’attenzione alla qualità della regolamentazione “<i>equivale a un’attenzione ai destinatari ultimi dell’intervento normativo, che sono in definitiva i consociati cui le nuove norme devono applicarsi – e i loro rappresentanti nelle istituzioni e nelle organizzazioni sociali – anche per consentire un consapevole vaglio sulla congruità, utilità, efficacia di tali norme e, nel futuro, sulla loro perdurante validità ovvero sull’opportunità di una loro modifica</i>” (da ultimo, cfr. parere n. 1583/2021 della Sezione stessa).</p> <p>È però segnalata la mancata trasmissione delle osservazioni formulate dai soggetti interessati. Inoltre, è evidenziata la necessità che la documentazione trasmessa sia integrata con la formale “bollinatura” da parte della Ragioneria Generale dello Stato della relazione tecnico-finanziaria.</p> <p>Infine, la Sezione si sofferma sulla valorizzazione della consultazione degli <i>stakeholders</i>, fortemente auspicata (cfr., tra i molti, il parere n. 515/2016 in cui è affermata esplicitamente l’ammissibilità di “<i>contributi scritti provenienti da soggetti, anche privati rappresentativi dei destinatari degli schemi di normativa</i>”).</p>	Sospeso (interlocutorio)
07.06.2022	770/2022	17.06.2022	948/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, recante il “ <i>Regolamento concernente l’accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di</i>	Formali e sostanziali	<p>Nel sistema delle fonti, lo schema di decreto sottoposto a parere è adottato in attuazione dell’art. 6 del d.l. 29 dicembre 2016, n. 243 (recante “<i>Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno</i>”, conv. con mod. dalla l. 27 febbraio 2017, n. 18), come modificato dall’art. 58, c. 2, lett. i) del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (“<i>Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali</i>”), a sua volta convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106.</p>	Favorevole con osservazioni

					<p><i>Brindisi presso un'unica istituzione scolastica e la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Scuola europea di Brindisi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243".</i></p>	<p>In particolare, l'intervento normativo intende adeguare l'ordinamento della Scuola Europea di Brindisi, accreditata al sistema delle Scuole Europee a far data dalle Convenzioni di accreditamento del 19 gennaio 2017, alle altre Scuole Europee, mediante l'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione, presso un'unica istituzione scolastica individuata dalla regione Puglia tra quelle che hanno ottenuto valutazione positiva da parte del Segretariato delle Scuole Europee. La disciplina della sua organizzazione e del suo funzionamento, dettata dallo schema di decreto, intende assicurarne l'adeguamento al modello pedagogico delle Scuole Europee di tipo I e al modello organizzativo delle istituzioni statali.</p> <p>Al riguardo, la Sezione ricorda che le Scuole Europee, nate all'inizio degli anni Cinquanta del '900 su iniziativa dei membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), al fine precipuo di assicurare l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle istituzioni comunitarie, hanno inteso, sin dalle origini, garantire una formazione in linea con i valori e i principi della cooperazione europea. Si deve, poi, alla <i>Convenzione recante lo Statuto delle Scuole Europee</i> (conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 e poi ratificata dall'Italia con l. 6 marzo 1996, n. 151) l'aver previsto che l'insegnamento impartito in tali Scuole, di natura pubblica, comprende l'istruzione fino agli studi medi superiori (articolata in un ciclo materno, in un ciclo elementare di cinque anni e in un ciclo secondario di sette anni), con il rilascio della licenza liceale europea o "baccalaureato europeo". Titolo, quest'ultimo, che consente agli studenti che lo conseguano di godere, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative connesse al possesso dei diplomi o certificati da esso riconosciuti al termine degli studi secondari nonché del diritto a essere ammessi in qualsiasi Università esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parità di diritti con gli studenti nazionali in possesso di titoli di studio equivalenti (artt. 3 e 5, Convenzione del 1994).</p> <p>In ciò, dunque, le Scuole Europee, poi aperte anche alla frequenza di allievi ulteriori rispetto ai figli dei funzionari delle istituzioni europee e internazionali, ben possono considerarsi antesignane di quello "spazio europeo dell'istruzione", finalizzato al rafforzamento dell'identità europea attraverso l'istruzione e la cultura, la cui costruzione e il cui potenziamento, anche tramite il reciproco riconoscimento automatico dei titoli, avrebbero poi impegnato, come tuttora impegnano, le sedi comunitarie e le Autorità dei singoli Paesi membri, pur nel rispetto di quella che è la loro responsabilità in materia di contenuti degli insegnamenti e organizzazione dei sistemi scolastici.</p> <p>Quanto al disegno e all'intento sottesi allo schema di regolamento ministeriale sottoposto a parere, secondo la Sezione deve essere valutato positivamente ogni intervento, anche normativo, volto a consolidare questi processi e le istituzioni alle quali ne è affidato lo sviluppo, tanto più ove, come si auspica, essi si inseriscano in una più ampia azione di coordinamento delle iniziative, anche nazionali, volte a promuovere un insegnamento europeo.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

							<p>A questi effetti, la Sezione, condividendo il parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ravvisa, nella scelta della l. 23 luglio 2021, n. 106 e nella sua attuazione, per opera del decreto sottoposto a parere, un'utile misura di razionalizzazione e di stabilizzazione dell'organizzazione e delle attività erogate dalla Scuola Europea di Brindisi.</p> <p>Quanto alla formulazione del testo normativo, la Sezione rileva che le disposizioni in esso contenute non sono sempre agevolmente comprensibili, sia per la struttura sintattica di molte frasi, sia per il frequente utilizzo di locuzioni e di citazioni sintetiche, tipiche di registri colloquiali e informali, che presuppongono un'alta vicinanza tra gli interlocutori, quale non si ha né si può supporre quando ci si confronta con un provvedimento normativo, tanto più di natura regolamentare, che, come tale, deve risultare chiaro anche a coloro che non siano fra i suoi diretti destinatari.</p> <p>Sono infine criticate, in punto di <i>drafting</i>, le frequenti citazioni di organi e di atti normativi esterni, per i quali sarebbero più opportuni rinvii "parlanti", ovvero recanti l'enunciazione sintetica della norma che li prevede e li disciplina o, quando si tratti di riferimenti ad atti di regolazione, l'indicazione dell'autorità emanante e del loro oggetto. Il che prescinde dai richiami che di tali atti possano essere effettuati nel preambolo del decreto, dove assolvono al diverso scopo di fornire la giustificazione normativa dell'intervento, rendendo perciò necessario ripeterne nel dispositivo la prima citazione per esteso.</p>	
24.05.2022 e 07.06.2022	741/2022	20.06.2022	949/2022	Regolamento interministeriale	Schema di regolamento contenente "Criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".	Formali e sostanziali	<p>La Sezione rimarca l'importanza di effettuare attività mirate a consentire che gli interventi normativi raggiungano, sul piano applicativo, la più ampia platea dei cittadini (e, nel caso specifico, degli aventi diritto, anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, presso la Presidenza del Consiglio).</p> <p>Sul piano della tecnica normativa, la Sezione - con precedente parere n. 1745 del 2021 - ha censurato la tecnica della novella utilizzata nell'emanazione delle disposizioni attuative durante il lungo periodo del riconoscimento annuale del "bonus cultura". In tal sede, la Sezione si era soffermata sul possibile superamento della criticità attraverso il riordino dei d.P.C.m. e dei d.m. mediante un testo unico regolamentare, individuando quali strumenti possibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un d.P.R., ex art. 17, c. 4-ter, con rinvio al comma 1, della l. n. 400 del 1988;</li> <li>- un d.m., sulla base di un'interpretazione funzionale alla <i>ratio</i> della l. n. 400, non attribuendo carattere esaustivo al richiamo del solo d.P.R. e dando invece rilievo allo strumento regolamentare del d.m., individuato successivamente nella legge "di merito".</li> </ul> <p>Delle due possibili opzioni, la seconda era stata ritenuta dalla Sezione preferibile, posto che nel caso non sarebbe stata necessaria una nuova richiesta di parere.</p>	Favorevole con osservazioni e condizioni

						<p>La Sezione censura, dunque, il fatto che l'amministrazione, in occasione dello schema di decreto sottoposto al parere, abbia del tutto omissso di esplorare la percorribilità degli strumenti di riordino suddetti, nonostante l'occasione propizia offerta dal cambio di rotta del legislatore, che ha stabilizzato il beneficio a partire dai diciottenni del 2022.</p> <p>L'amministrazione, in altre parole, non ha saputo cogliere l'occasione per sottoporre al legislatore l'opportunità di valutare il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare unitamente all'abrogazione delle norme vigenti, ai sensi dell'art. 17, c. 2, l. n. 400 del 1988.</p> <p>La Sezione contesta, infine, la mancata effettuazione della VIR. Circa l'essenzialità del monitoraggio e della VIR, peraltro, il Consiglio si è in molte occasioni soffermato (a partire dal noto parere n. 515 del 2016 sino ai numerosi recenti pareri, tra i quali: n. 635 del 2018; n. 2539 del 2019; n. 690 del 2020; nn. 1820, 1808, 1583, 1353 e 1055 del 2021). Il monitoraggio riveste infatti rilevanza cruciale, quale presupposto per l'effettuazione della VIR ai fini della verifica della fase attuativa di ogni nuova normativa, per testarne l'idoneità a perseguire in concreto gli obiettivi fissati, anche quando il legislatore non abbia previsto meccanismi di revisione, al fine di favorire eventuali adattamenti in sede regolamentare e, eventualmente, legislativa.</p> <p>Emerge, allora, l'esigenza che anche nel caso <i>de quo</i> i dati risultanti dal monitoraggio siano oggetto di valutazione critica annuale mediante VIR e che la stessa sia prevista, secondo tempi predefiniti, dallo schema di decreto oggetto del parere.</p> <p>Inoltre, ai fini di una completa valutazione di eventuali adattamenti in sede regolamentare e, eventualmente, legislativa, la disposizione attuativa dovrebbe prevedere la trasmissione della VIR, oltre che al MEC, al Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza, al Ministero dell'istruzione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Come specificato dalla Sezione, l'introduzione di tali disposizioni è condizione necessaria per il parere favorevole.</p>		
07.06.2022	776/2022	30.06.2022	1079/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto ministeriale recante il "Regolamento di disciplina per i cappellani militari", previsto dagli articoli 11 e 14 dell'Intesa sull'assistenza spirituale delle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificata e resa esecutiva dalla legge 22 aprile 2021, n. 70, e dall'articolo 1555,	Formali e sostanziali	<p>In merito al sistema delle fonti, la Sezione apprezza l'intento di declinare le peculiarità delle norme regolamentari di disciplina militare vigenti per la generalità del personale delle forze armate – che si connettono al "sacro dovere" proclamato dall'art. 52 Cost. con riferimento alla difesa della Patria – con la specificità dello <i>status</i> dei Cappellani militari, aggiornato con Intesa del 2018, ratificata e resa esecutiva dalla legge 22 aprile 2021, n. 70.</p> <p>Tanto premesso, è però evidenziato come lo schema sottoposto a parere rischi di esulare dall'ambito suo proprio, quale regolamento ministeriale di attuazione di una legge, a sua volta recettiva di un'Intesa, che ha fissato gli spazi in cui lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ne consegue che appaiono non pienamente coerenti ai limiti da riconoscere a un semplice regolamento quelle disposizioni che, investendo la sfera propria dell'Autorità Ecclesiastica, ovvero facendo ricorso a formulazioni lontane dal linguaggio propriamente giuridico, finiscono</p>	Favorevole con osservazioni

					<p>comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.</p>	<p>per introdurre elementi a esso estranei e suscettibili di comportare possibili interferenze, da parte dei poteri statuali, nella sfera di competenza esclusiva spettante alla predetta Autorità. Né il prescritto (e ottenuto) concerto dell'Arcivescovo Ordinario militare può valere a sanare tale possibile esorbitanza.</p> <p>Sul piano del rapporto tra fonti e, al contempo, del <i>drafting</i> normativo, la Sezione richiama un principio generale in materia di redazione dei testi normativi, secondo il quale va evitata la riproduzione testuale o – peggio ancora – parziale o alterata, in una fonte di rango inferiore, di disposizioni recate da una fonte di rango superiore. La Sezione <i>“ha in più occasioni criticato tale modus procedendi, evidenziando, tra l'altro, il rischio di incertezze applicative nel caso in cui la riproduzione testuale presenti anche lievi differenze rispetto al testo di rango legislativo, nonché di potenziale confusione nell'individuazione della disposizione applicabile nel caso in cui successive modifiche della norma primaria determinino un disallineamento dei testi”</i> (parere n. 2324/2018; cfr. anche, da ultimo, il parere n. 1819/2021). D'altro canto, la Sezione non ignora che laddove, come nel caso in questione, la materia risulti già disciplinata, per gran parte e anche in dettaglio, da fonti sovraordinate, una rigida applicazione del principio suddetto porterebbe alla redazione di un testo regolamentare frammentario e di scarsa leggibilità.</p> <p>Come infatti la Sezione ha più volte indicato, <i>“è pur vero che anche gli atti fonte che innovano l'ordinamento giuridico, sia pure di livello secondario, come i regolamenti, costituiscono dei testi giuridici, che devono come tali tendenzialmente possedere una loro propria compiutezza e complessiva “leggibilità”, al fine di una agevole comprensione ed efficace applicazione in sede amministrativa: a tal fine può presentare una sua utilità l'intrinseca completezza del testo regolamentare come strumento unitario e autosufficiente di guida all'operatore pratico. In quest'ottica può rivelarsi in definitiva utile inglobare nel testo regolamentare termini, nozioni, definizioni e disposizioni già contenuti nella norma di rango primario, ma è bene che ciò avvenga con formule lessicali che privilegino il rinvio esplicito alla legge o all'atto di livello legislativo ed evitino ogni ambiguità riguardo alla corretta gerarchia delle fonti”</i> (parere ult. cit.).</p> <p>È segnalato, infine, un contrasto con l'art. 10 delle Preleggi, che prevede, in via generale, che leggi e regolamenti divengano obbligatori trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. L'ultimo inciso di tale articolo (<i>“salvo che sia altrimenti disposto”</i>) è costantemente interpretato nel senso che tale diversa disposizione spetta a una fonte di pari forza innovativa dell'ordinamento giuridico, ossia alla legge. Di conseguenza, la fonte regolamentare può eventualmente rinviare l'operatività e la concreta applicazione di talune sue previsioni, insuscettibili di immediata applicazione, ma non può mai disporre dei tempi dell'entrata in vigore dell'intero testo (<i>ex multis</i>, parere n. 413/2022).</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

07.06.2022	783/2022	30.06.2022	1080/2022	Regolamento interministeriale	Schema di decreto relativo all'inserimento del legno lamellare in forma di cippato, trattato con colle viniliche o poliuretaniche o melaminiche, ottenuto da residui di legno provenienti da processi di lavorazione del legno, nell'elenco delle biomasse combustibili previsto all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo I, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Sostanziali; due rilievi formali	<p>La Sezione conferma la natura regolamentare dello schema di decreto sottoposto a parere, atteso il carattere tipicamente normativo delle disposizioni in esso contenute.</p> <p>Nel sistema delle fonti, lo schema normativo si pone in attuazione dell'art. 298, c. 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, che ha previsto una speciale commissione interministeriale con il compito di istruire le proposte presentate da amministrazioni statali e regionali ai fini dell'integrazione e dell'aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del decreto (allegato concernente i combustibili di cui è ammesso l'utilizzo, nonché le relative caratteristiche e modalità di combustione, con una specifica sezione - parte II, Sezione 4 - sulle biomasse combustibili).</p> <p>In questo quadro, lo schema di regolamento in esame prevede, alla luce di apposita istruttoria tecnica, caratteristiche e condizioni di uso del legno incollato idonee a qualificarlo come combustibile, garantendo, nei processi di combustione, un adeguato livello di tutela contro l'inquinamento atmosferico.</p> <p>La Sezione osserva che le relazioni che accompagnano lo schema di regolamento illustrano compiutamente il quadro normativo di riferimento; dall'analisi dello schema emerge che il regolamento si pone nei limiti della norma primaria.</p> <p>L'iter normativo è stato accompagnato da test di combustione e valutazioni tecniche, a cura del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica dell'Università degli studi di Trento, dettagliatamente documentati. La Sezione rileva però che la nota del Ministero della salute che esprime il concerto dell'Amministrazione non è firmata dal Ministro, né d'ordine del Ministro e chiede, quindi, di acquisire il concerto secondo le prescritte formalità.</p>	Favorevole con osservazioni
24.05.2022	677/2022	30.06.2022	1081/2022	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	D.P.C.M. di attuazione dell'art. 19-bis del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, introdotto con l'art. 5 l. 7 aprile 2017 n. 47, recante modalità di svolgimento del colloquio con il minore straniero non accompagnato nelle strutture di prima accoglienza.	Formali e sostanziali	<p>Con riguardo al sistema delle fonti, la Sezione precisa che la previsione di un colloquio con il minore straniero non accompagnato al momento del suo arrivo in un centro di prima accoglienza si ascrive alla normativa eurounitaria in tema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, come delineata dalle direttive n. 33 e n. 32 del 2013, anche ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Più specificamente, l'attuazione da parte dell'Italia delle suddette direttive, effettuata con d.lgs. n. 142 del 2015, come novellato dal decreto correttivo n. 220 del 2017, si intreccia con la disciplina concernente le misure di protezione dei minori non accompagnati, introdotta con l. n. 47 del 2017, per effetto della quale, in ragione della condizione di maggiore vulnerabilità, i minori non accompagnati rientrano nella sfera della protezione internazionale.</p> <p>In merito all'impiego dello strumento del d.P.C.M., la Sezione osserva criticamente la dubbia natura regolamentare del decreto in esame. Così, mentre non sussistono dubbi in ordine al rispetto del principio di legalità formale, la Sezione ritiene che si possa fondatamente dubitare della c.d. legalità sostanziale, atteso che il contenuto delle disposizioni attuative appare propriamente ordinatorio e provvedimentale, con</p>	Negativo

							<p>conseguente non necessità di introdurre nell'ordinamento disposizioni di attuazione. Nel senso della natura ordinatoria e provvedimentale delle disposizioni di cui si compone lo schema, appare decisiva la considerazione che in nessuna di esse si rinviene un contenuto propriamente innovativo e integrativo.</p> <p>Al riguardo, la Sezione precisa che l'espressa previsione legislativa in merito all'adozione di un d.P.C.M. non implica <i>ex se</i> la natura regolamentare dello strumento attuativo, dal momento che il d.P.C.M. è un contenitore neutro, idoneo a contenere sia provvedimenti, sia atti amministrativi generali (concernenti, come sembrerebbe accadere nel caso in esame, aspetti organizzativi e di regolazione minuta di talune attività), sia, infine, norme di natura regolamentare (in parallelo al potere ministeriale previsto dal comma 3 dell'art. 17 della l. n. 400 del 1988).</p> <p>Nondimeno, per esigenze di correttezza amministrativa e di economia dei mezzi giuridici, la Sezione ritiene di esprimere comunque il parere prescritto per i regolamenti. Tuttavia, è ribadita la ritenuta non necessità delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, e la Presidenza del Consiglio è pertanto invitata a rivalutare criticamente la scelta effettuata, anche in considerazione della inflazione normativa da cui è afflitto l'ordinamento italiano.</p> <p>Alla luce dell'incompletezza della disciplina secondaria vigente e della mancanza di adeguamento della stessa alla l. n. 47 del 2017, sebbene lo schema di regolamento in esame provenga dalla stessa Presidenza, la Sezione dispone infine la sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento degli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'art. 58, R.d. 21 aprile 1942, n. 444.</p>	
21.06.2022	930/2022	30.06.2022	1082/2022	Regolamento interministeriale	Schema di decreto recante "Criteri per la predisposizione del progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".	Formali	<p>La Sezione rileva positivamente che lo schema di decreto presenta un contenuto corrispondente all'ambito individuato dalla norma primaria. È ritenuto condivisibile, inoltre, il criterio prescelto per la ripartizione dei contenuti dello schema di decreto tra l'articolato e i cinque allegati, che devono ritenersi parte integrante del provvedimento. Ciò appare motivato non solo dalla natura tecnica dell'intervento regolamentare, ma anche dal suo elevato livello di dettaglio, che concorre a evidenziare l'accresciuto livello di complessità della materia e la necessità di una puntuale tutela degli interessi pubblici a essa sottesi.</p>	Favorevole con osservazioni
21.06.2022	906/2022	30.06.2022	1083/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di modifica degli Allegati IV e VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di	Sostanziali	<p>In merito all'assetto delle fonti, la Sezione rileva che lo schema di decreto in esame, del quale si prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è adottato ai sensi dell'art. 85, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18, del quale va a sostituire due dei sette Allegati (il IV e il VII). La Sezione evidenzia inoltre che, accanto a questo, si prevede l'adozione, da parte del medesimo Ministero, di un altro decreto, di eguale struttura, volto a sostituire altri due (il V e il VI), dei sette Allegati al d.lgs. n. 18 del 2021.</p> <p>Ciò premesso, la Sezione ricorda che l'art. 85, intitolato "Adeguamenti tecnici", del d.lgs. n. 18 del 2021 prevede che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi</p>	Favorevole

				<p>moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".</p>	<p>dell'articolo 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto".</p> <p>La lettera della norma appena indicata non appare però, secondo la Sezione, immediatamente riferibile alla modifica delle disposizioni tecniche contenute negli Allegati, sebbene nella sua rubrica si possa cogliere l'intento di farne il titolo che autorizza non solo a introdurre norme tecniche applicative del decreto, ma anche a modificare o sostituire gli Allegati con atti dell'esecutivo, ovvero con atti di valore normativo inferiore a quello con il quale essi sono stati adottati, dovendosi ritenere acquisito, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che gli Allegati – anche qualora non compaia la formula di stile dell'essere o del doversi considerare "parte integrante" del testo legislativo cui sono annessi – hanno lo stesso valore normativo del testo al quale accedono e contestualmente al quale sono approvati (in questo senso, cfr. <i>ex multis</i>, C. cost., n. 152 del 2022 e n. 178 del 2019).</p> <p>La soluzione di affidare la modifica o l'integrazione di Allegati a norme di rango inferiore a quello dell'atto con il quale sono stati approvati non può comunque dirsi inconsueta e, come tale, ha superato anche il vaglio di costituzionalità del Giudice delle leggi.</p> <p>Questa possibilità, tuttavia, veniva e viene ricondotta all'autorizzazione conferita dalla norma primaria a siffatti interventi normativi dell'esecutivo. Un'autorizzazione che risulta ancora più necessaria dopo le condizioni e le modalità definite dalla l. 8 agosto 1988, n. 400 per i procedimenti di delegificazione, dei cui effetti e della cui funzione partecipa anche il provvedimento qui in esame.</p> <p>Tanto premesso, la Sezione evidenzia come l'art. 85 del d.lgs. n. 18 del 2021 demandi all'esecutivo le modifiche delle disposizioni, per lo più meramente tecniche, contenute negli Allegati al decreto medesimo.</p> <p>Del resto, è plausibile che la gran parte delle regole tecniche applicative delle disposizioni del decreto legislativo n. 18 del 2021 siano contenute proprio negli appositi Allegati, sicché non si vede a cosa dovrebbero altrimenti riferirsi gli "adeguamenti tecnici" di cui parla la rubrica dell'art. 85 citato. Ma sembra altrettanto evidente che la formulazione letterale di tale articolo, nel quale si prevede che con decreto ministeriale sono "stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto", senza che sia riscontrabile alcuna espressa autorizzazione a una modifica, con atto dell'esecutivo, delle norme tecniche contenute negli Allegati, potrebbe non risultare in sé sufficiente a sorreggere l'adozione delle misure proposte con i decreti ministeriali in esame.</p> <p>Di conseguenza, secondo la Sezione, a fronte di un provvedimento volto a dare applicazione a norme europee – qual è non solo il d.lgs. n. 18 del 2021, ma ancor prima la legge di delegazione europea 2018, 4 ottobre 2019, n. 117, in attuazione del cui art. 11 esso è stato adottato – sarebbe maggiormente conferente il richiamo, nelle premesse del decreto ministeriale in esame, anche all'art. 36 della l. 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche</p>
--	--	--	--	--	---

							<p>dell'Unione europea", intitolato appunto agli "Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea".</p> <p>Questa disposizione stabilisce che «alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei», così perseguendo quella revisione, nel senso dell'alleggerimento, delle tecniche di recepimento delle norme comunitarie, anche mediante misure non legislative, già previsto dall'art. 11 della l. 4 febbraio 2005, n. 11 e che oggi innerva l'intera legge n. 234 del 2012.</p> <p>La Sezione ritiene, perciò, che il richiamo di tale disposizione, nelle premesse dello schema di regolamento ministeriale in esame, varrebbe a meglio salvaguardare l'assetto delle fonti, evitando di introdurre elementi di disordine, quali sono ravvisabili nella fattispecie.</p> <p>Nel parere si evidenzia, inoltre, che l'art. 36 della l. n. 234 del 2012 rinvia a decreti ministeriali non necessariamente di natura regolamentare, che sarebbero più appropriati anche nel caso di specie, trattandosi di norme a elevato contenuto tecnico, suscettibili di aggiustamenti e di adattamenti anche frequenti, per i quali ben si può immaginare il ricorso ad atti non normativi oggetto di procedimenti di approvazione maggiormente semplificati. In tal senso è, dunque, l'auspicio che il Consiglio di Stato ritiene di dover formulare in termini generali, al di là e oltre il provvedimento sottoposto al suo parere.</p> <p>Infine, è rilevato che la norma primaria inserita nell'art. 85 del d.lgs. n. 18 del 2021 reca in sé un elemento di contraddizione interna, poiché demanda a un regolamento ministeriale l'introduzione delle "disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto". Difatti, se è vero che può accadere che le regole tecniche siano frammiste a norme giuridiche, sicché, come il più contiene il meno, non è precluso il ricorso alla fonte regolamentare, è altrettanto vero che, ove si tratti, come sembra accadere nel caso in esame, di regole propriamente ed eminentemente tecniche, il ricorso alla fonte regolamentare può risultare eccessivo e inappropriato, potendo bastare, secondo il razionale assetto delle fonti, un atto amministrativo generale.</p>	
21.06.2022	907/2022	30.06.2022	1084/2022	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica degli Allegati V e VI del	Sostanziali	Sul piano del sistema delle fonti, la Sezione ripropone esattamente i medesimi rilievi svolti nel proprio precedente parere (cfr. <i>supra</i> ) – definito "sostanzialmente connesso" – n. 1083/2022, relativo allo schema di decreto ministeriale diretto a sostituire altri due, ovvero il IV e il VII, dei sette Allegati al d.lgs. n. 18 del 2021.	Favorevole

					decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".			
21.06.2022	742/2022	30.06.2022	1085/2022	Regolamento ministeriale	Regolamento ministeriale per la definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro.	Sostanziali; due rilievi formali	<p>La Sezione osserva che lo schema di decreto concernente la predisposizione dei modelli standard per la costituzione delle società a responsabilità limitata e a responsabilità limitata semplificata rappresenta un tassello del processo di semplificazione e digitalizzazione degli atti concernenti il diritto societario, in attuazione della direttiva europea n. 2019/1151.</p> <p>Nel sistema delle fonti, è ritenuta condivisibile – alla luce del contenuto innovativo e generale del decreto <i>de quo</i> e dei suoi allegati – la configurazione del provvedimento come atto normativo; di conseguenza, lo stesso deve essere adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, l. n. 400 del 1990, ancorché l'art. 2, c. 3, d.lgs. n. 183/2021 si limiti a prevedere esclusivamente la forma del decreto ministeriale.</p> <p>Per ciò che concerne i rapporti e le possibili interferenze della nuova disciplina con le disposizioni del d.l. n. 1 del 2012, la Sezione rileva che l'articolo 2463-bis del Codice civile, introdotto dall'art. 3, c. 1, di tale decreto, obbliga –ai fini della costituzione delle società a responsabilità limitata semplificata – alla redazione dell'atto pubblico in conformità al modello standard di cui al decreto interministeriale n. 138/2012 (le cui clausole peraltro sono inderogabili). Ne consegue che con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 183, che invece prevede la mera facoltà di procedere mediante atto pubblico informatico, si è posto il problema se si dovesse anche in questa ipotesi utilizzare il modello del decreto n. 138. Va tenuto presente, al riguardo, che l'utilizzazione del modello standard di cui al d. lgs. n. 183 non costituisce un obbligo per i soggetti che riterranno di procedere attraverso l'atto informatico.</p> <p>Resta allora perplessità, a parere della Sezione, la formulazione dell'art. 1, c. 3, dello schema di decreto (e anche del comma 2 per ciò che si riferisce alle s.r.l. ordinarie), che invece stabilisce che gli atti costitutivi informatici siano redatti utilizzando il modello standard.</p>	Favorevole con osservazioni

							<p>Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere modificate in coerenza con le disposizioni della norma primaria sostituendo la formulazione “sono redatti” con “possono essere redatti”.</p> <p>La conclusione cui giunge la Sezione sul punto è che, a legislazione vigente, per la costituzione delle società a responsabilità limitata semplificata si presentano due strade alternative: procedere in via ordinaria con obbligo di utilizzazione del modello di cui al decreto n. 138, ovvero seguire la modalità telematica con facoltà di adottare il modello standard previsto dallo schema di decreto in esame. Per le società a responsabilità limitata “ordinaria”, invece, i soci possono decidere di procedere con atto informatico con facoltà di utilizzare il modello standard.</p> <p>Dal punto di vista dell’<i>iter</i> seguito per l’adozione dell’atto normativo, la Sezione censura il fatto che in sede di analisi dell’impatto della regolazione non siano stati valutati gli effetti che potranno derivare in termini di utilizzazione del nuovo modello dalla sua maggiore onerosità (con specifico riferimento all’aggravio della spesa derivante dall’utilizzazione del modello standard per le società a responsabilità limitata semplificata rispetto alla gratuità attualmente prevista dal decreto ministeriale n. 138/2012, in attuazione dell’art. 3, c. 3 del d.l. n. 1/2012). Si tratta infatti, a parere della Sezione, di un aspetto che dovrà essere attentamente considerato, monitorando l’attuazione del provvedimento, anche al fine di valutare gli eventuali necessari correttivi.</p>	
21.06.2022	904/2022	05.07.2022	1164/2022	Regolamento interministeriale	Schema di decreto recante disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all’interno del contermini lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall’escavo dei fondali del contermini lagunare, ai sensi dell’articolo 95, comma 27-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.	Formali e sostanziali	<p>La Sezione preliminarmente afferma di condividere la scelta di attribuire le funzioni autorizzative previste dal comma 27-bis (rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all’interno del contermini lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall’escavo dei fondali del contermini lagunare stesso) all’Autorità per la Laguna di Venezia, in coerenza con le altre competenze attribuite alla stessa Autorità (che ha assunto le funzioni in precedenza attribuite al Magistrato delle Acque e al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia), come elencate nel comma 2 dell’art. 95 del d.l. n. 104/2020. A norma di tale disposizione, l’Autorità, a titolo esemplificativo: “<i>provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali</i>” (lett. l); “<i>rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso</i>” (lett. q); “<i>rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti</i>” (lett. r); “<i>valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all’interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna</i>” (lett. s).</p> <p>Tuttavia, la Sezione ritiene che lo schema di regolamento sottoposto al suo esame, pur presentando un contenuto sostanzialmente corrispondente all’ambito individuato dalla norma primaria, non</p>	Sospeso (interlocutorio)

							possa essere ancora licenziato favorevolmente, emergendo l'esigenza di taluni approfondimenti istruttori e di talune, possibili, riformulazioni parziali del testo, in specie per quanto attiene alla costruzione dei procedimenti autorizzatori. A tal fine, per accelerare l'iter di adozione dell'atto e per economia dei mezzi giuridici, già in sede di espressione del parere interlocutorio, la Sezione formula - seguendo l'ordine dell'articolato - talune osservazioni più di dettaglio o formali.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--